Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Giovedì, 15 luglio 1926** **Numero 162**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel secondo rigo dell'art. 23 del R. decreto-legge 29 aprile 1926, n. 778, riguardante il regolamento di pilotaggio nei porti del Regno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio scorso, per inesattezza della copia trasmessa, là dove dice: « di cui al successivo art. 28 », deve leggersi: « di cui al successivo art. 32 », e nel 34° rigo dell'art. 27 dello stesso Regio decreto-legge, là dove dice: « a norma dell'art. 29 », deve leggersi: « a norma dell'art. 28 ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1476.

LEGGE 8 luglio 1926, n. 1178.
Ordinamento della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

SERVIZI E COMANDI DELLA REGIA MARINA

Disposizioni generali.

Art. 1.

Alla Regia marina sono affidati i seguenti servizi che pertanto dipendono dal Ministero della marina;

a) servizio navale nelle acque nazionali, nelle acque coloniali e all'estero;

b) servizio dipartimentale marittimo nel territorio nazionale e nel territorio coloniale;

c) servizi centrali;

d) servizi speciali;

e) istituti e scuole della Regia marina.

Il Ministero delle colonie concorre alle spese per il servizio navale e dipartimentale nelle Colonie.

Art. 2.

SERVIZIO NAVALE.

Il servizio navale comprende:

a) le forze navali armate;

b) le forze navali mobilitabili;

c) i gruppi di navi per la difesa mobile ravvicinata;

d) il naviglio ausiliario e sussidiario.

Art. 3.

Le forze navali armate dipendono dal Comando in capo delle forze navali. Esse sono riunite in un'armata navale costituita in una o due squadre, suddivise in divisioni. All'armata navale sono aggregati i Comandi di divisione di siluranti e dei sommergibili, nonchè le flottiglie di M. A. S. mobilitate e un'aliquota di naviglio sussidiario. Dal Comando in capo delle forze navali dipendono i Comandi navali all'estero e nelle Colonie.

Art. 4.

Le forze navali mobilitabili sono costituite da tutte le navi non armate. Su ciascuna di tali navi è mantenuto un nucleo di personale per la manutenzione. Le forze navali mobilitabili dipendono dai Comandi militari marittimi nella cui giurisdizione sono dislocate. Le siluranti e i sommergibili non armati sono uniti in gruppi con nuclei di personale per la manutenzione o per poterli armare per brevi esercitazioni o aggregati a gruppi di siluranti e sommergibili armati. Essi dipendono disciplinarmente dai Comandi militari marittimi presso cui sono dislocati, ma organicamente dai Comandi di divisione siluranti e di sommergibili cui appartengono.

Art. 5.

I gruppi di navi per la difesa mobile ravvicinata sono costituiti da siluranti, sommergibili, posamine, dragamine, cannoniere, M. A. S. e naviglio speciale. I gruppi dipendono dai Comandi militari marittimi ai quali sono assegnati.

Art. 6.

Il naviglio ausiliario e sussidiario è assegnato, secondo i bisogni logistici, alla armata navale e ai Comandi militari marittimi. Una aliquota di naviglio, ausiliario e sussidiario, è alla dipendenza del Ministero per servizi logistici generali.

Art. 7.

La costituzione delle forze navali armate e delle forze navali mobilitabili, dei gruppi di difesa mobile ravvicinata e l'assegnazione del naviglio sussidiario è stabilita con disposizione del Ministero della marina, sentito il Capo di Stato Maggiore.

Art. 8.

Le unità cessano di appartenere alle forze navali armate e mobilitabili e passano alla difesa mobile ravvicinata o alla difesa del traffico quando sono giudicate dal Comitato ammiragli, su proposta del ministro, non più efficienti per il servizio della flotta.

Art. 9.

Cessano dall'appartenere alla difesa mobile ravvicinata o alla difesa del traffico e sono radiate dai ruoli del naviglio dello Stato, le unità che a giudizio del Ministro della marina, e su parere del Comitato degli ammiragli, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio.

Art. 10.

Le navi ausiliarie e sussidiarie sono radiate a giudizio del Ministro della marina, previo parere del Comitato degli ammiragli, quando non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione ed esercizio.

Art. 11.

SERVIZI DIPARTIMENTALI.

Dipartimenti e Comandi marittimi.

I servizi dipartimentali comprendono:

i Comandi in capo di dipartimento marittimo;

i Comandi militari marittimi;

i Comandi di arsenali, cantieri e basi navali;

i Comandi di marina.

I limiti delle attribuzioni territoriali dei Comandi sopra indicati sono fissati con decreto Reale su proposta del Ministro della marina.

I Comandi in capo di dipartimento marittimo hanno alla loro dipendenza i Comandi militari marittimi della loro zona. I Comandi militari marittimi hanno alla loro dipendenza i Comandi di marina, delle piazze forti marittime, delle difese marittime, degli arsenali, cantieri e basi navali della loro zona, e i gruppi di forze navali mobilitabili, quelli di difesa mobile ravvicinata e il naviglio ausiliario e sussidiario loro assegnato, come è prescritto dagli articoli 4, 5 e 6.

Dai Comandi militari marittimi dipendono altresì le Capitanerie di porto delle loro zone per i servizi attinenti alla Regia marina ad esse affidati.

Art. 12.

SERVIZI CENTRALI.

I servizi centrali sono quelli relativi:

1° al Gabinetto di S. E. il Ministro;

2° all'ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia marina;

3° alle Direzioni generali e centrali;

4° al Comitato degli ammiragli;

5° al Consiglio superiore di marina;

6° al Comitato per i progetti delle navi;

7° all'Ufficio d'istruzione nautica;

8° al Tribunale supremo militare;

9° alle navi scuola marinaretti;

10° all'Ufficio della difesa del traffico.

Art. 13.

SERVIZI SPECIALI.

Sono servizi speciali:

1° il Comando superiore del corpo Reale equipaggi marittimi;

2° la Commissione permanente per gli esperimenti sul materiale da guerra;

3° gli uffici tecnici e quelli di vigilanza della Regia marina presso cantieri e stabilimenti industriali;

4° gli uffici di addetto navale presso le Regie ambasciate e legazioni;

5° i Comandi di deposito e distaccamento del C. R. E. M.;

6° il Comando di balipedi;

7° il Comando del battaglione San Marco;

8° i servizi che si svolgono presso le Capitanerie di porto e gli uffici di porto e che hanno attinenza con i servizi della Regia marina;

9° l'Istituto idrografico;

10° i tribunali militari marittimi;

11° i servizi riguardanti i segnalamenti marittimi e fari;

12° il Comitato talassografico.

Art. 14.

Gli istituti e scuole della Regia marina comprendono:

A) *Per gli ufficiali*:

1° l'Istituto di guerra marittima (I. G. M.);

2° l'Istituto elettrotecnico e radiotelegrafico della Regia marina;

3° la Regia accademia navale nella quale si compiono: corsi di abilitazione e di specializzazione ai vari servizi per ufficiali di vascello, esclusi quelli per la specializzazione nei servizi idrografici che si svolgono presso l'Istituto idrografico; corsi superiori per ufficiali di vascello ed ufficiali del genio navale e delle armi navali; corsi per ufficiali di nuova nomina dei corpi del genio navale, delle armi navali, medici, commissari e ufficiali di porto; corsi normali per allievi ufficiali di vascello e per allievi ufficiali del corpo del genio navale e delle armi navali; corsi per gli allievi ufficiali di complemento.

B) *Per il personale del C. R. E. M.*:

4° le scuole variamente dislocate nelle quali si seguono corsi di perfezionamento per sottufficiali delle varie categorie e specialità del C. R. E. M., corsi di istruzione generale e professionale per sottocapi delle varie categorie e specialità del C. R. E. M. e corsi ordinari per la formazione dei militari delle varie categorie e specialità del C. R. E. M.

C) *Per il personale non militare*:

5° gli Istituti nautici.

L'ordinamento di ciascun istituto o scuola è stabilito per decreto Reale o Ministeriale.

Tutti gli istituti e scuole, ad eccezione degli istituti nautici, sono retti da ufficiali di vascello e ad essi sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori dei vari corpi i quali sono compresi nelle tabelle organiche di detti Corpi. All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti civili secondo le leggi vigenti.

Art. 15.

Gli ufficiali ed il personale del C. R. E. M. occorrenti per tutti i servizi e comandi sopra indicati sono stabiliti da apposite tabelle compilate dall'Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia marina.

Le attribuzioni dei vari Corpi della Regia marina e le tabelle organiche sono indicate nel capo seguente.

CAPO II.

ORDINAMENTO DEI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA.

Disposizioni generali.

Art. 16.

Sono Corpi militari della Regia marina:

A) *Per gli ufficiali*:

a) il Corpo di Stato Maggiore (ufficiali di vascello);

b) il Corpo del genio navale (ufficiali G. N.);

c) il Corpo per le armi navali (ufficiali A. N.);

d) il Corpo sanitario militare marittimo, il quale comprende, in ruoli organici distinti, gli « ufficiali medici » e gli « ufficiali chimici farmacisti »;

e) il Corpo di commissariato militare marittimo;

f) il Corpo delle Capitanerie di porto;

g) gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi, divisi nelle seguenti categorie:

nocchieri, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, semaforisti, infermieri, furieri, direttore del corpo musicale.

B) *Per i sottufficiali, graduati e comuni*:

Il Corpo Reale equipaggi marittimi, il quale comprende le seguenti categorie:

marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, fuochisti, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri e servizi portuali.

Art. 17.

Il Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine viene fuso col Corpo del genio navale con le norme in seguito indicate.

Art. 18.

E' istituito un ruolo transitorio di ufficiali di macchina per quegli ufficiali, di cui al precedente art. 17, che non passeranno nel Corpo del genio navale.

Art. 19.

La composizione gerarchica e la corrispondenza dei gradi per i Corpi militari della Regia marina sono stabilite dalle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge.

Art. 20.

La tabella *C* annessa alla presente legge stabilisce i quadri organici per gli ufficiali di ciascun Corpo militare della Regia marina.

Art. 21.

I Principi Reali che rivestono grado nella Regia marina non sono inclusi nei ruoli organici.

Sono collocati fuori quadro con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti:

a) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare di Sua Maestà ed alle Case militari dei Principi Reali;

b) il Ministro, il Sottosegretario di Stato ed il segretario generale. Però il numero complessivo degli ufficiali ammiragli che potranno essere collocati fuori quadro per effetto di questo comma non dovrà in nessun caso essere maggiore di due;

c) gli ufficiali di qualsiasi Corpo e grado messi temporaneamente a disposizione di altri Ministeri in seguito a richiesta di essi per servizi che dureranno oltre 6 mesi.

In massima i rispettivi Ministeri rimborseranno a quello della marina tutte le competenze di tali ufficiali, e provvederanno direttamente al pagamento delle indennità eventuali;

d) gli ufficiali di qualsiasi Corpo e grado, che il Ministero della marina destinerà all'istruzione nautica per servizi speciali o per deficienza di insegnanti civili.

Le competenze di questi ufficiali saranno poste a carico dei capitoli del bilancio del Ministero della marina per l'istruzione nautica;

e) gli addetti navali;

f) gli ufficiali che prestano servizio presso la Regia aeronautica quali osservatori o piloti di aerei;

g) gli ufficiali osservatori industriali se non appartengono alla riserva navale e quelli destinati alla Commissione suprema di difesa;

h) gli ufficiali delle Capitanerie di porto destinati a prestar servizio al Consorzio autonomo del porto di Genova e al Provveditorato al porto di Venezia, come è previsto dai Regi decreti-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, e 7 febbraio 1926, n. 222.

Art. 22.

Non sono altresì compresi nelle tabelle organiche allegate alla presente legge e sono collocati fuori quadro dei corrispondenti corpi gli ufficiali della Regia marina invalidi di guerra riassunti in servizio.

Il loro numero è stabilito dalle disposizioni vigenti.

Art. 23.

Nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento.

Il loro numero è variabile, in dipendenza del gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

Il Ministro della marina ha facoltà di trattenere in servizio temporaneo per tre anni, oltre la loro ferma di leva, guardiamarina di complemento che ne facciano domanda e che a suo giudizio posseggano le attitudini e le condizioni necessarie.

Il numero dei guardiamarina di complemento di cui al comma precedente sarà di quaranta, oltre quelli che potranno essere trattenuti nelle stesse condizioni per le vacanze eventualmente esistenti nei ruoli degli ufficiali inferiori del Corpo di Stato maggiore.

Art. 24.

Il grado di ammiraglio è abolito. Gli attuali ammiragli conserveranno *ad personam* tale grado.

Art. 25.

Il grado di Grande Ammiraglio, che può essere conferito esclusivamente per azioni di guerra, non è compreso nelle tabelle organiche ed è considerato fuori dei quadri di classificazione, ai termini dell'art. 179 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

CAPO III.

Funzioni spettanti ai Corpi militari della Regia marina.

Art. 26.

Spetta al Corpo di Stato maggiore:

a) coprire la carica di Capo di Stato Maggiore della marina e di Sottocapo di Stato Maggiore della marina;

b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina;

c) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, ed assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;

d) comandare le forze navali comunque costituite;

e) comandare i dipartimenti e i Comandi militari marittimi, comandare le difese marittime, i depositi e distaccamenti del Corpo Reale equipaggi marittimi; comandare, dirigere gli arsenali ed analoghi stabilimenti di lavoro; comandare e dirigere gl'istituti e le scuole della Regia marina;

f) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali A. N., ed amministrare il relativo materiale;

g) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi elettrici eccettuati quelli per la propulsione delle navi; dirigere a bordo ed a terra i servizi delle comunicazioni, e in particolare tutto quanto si riferisce alla radiotecnica;

h) dirigere i servizi semaforici ed aeronautici occorrenti alla Regia marina ed amministrarne il materiale;

i) dirigere il servizio idrografico ed astronomico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, ed ogni altro servizio attinente alla nautica, ed amministrarne il materiale;

l) dirigere e compiere gli studi per la preparazione alla guerra delle forze marittime;

m) concorrere alla sorveglianza sulle lavorazioni affidate alla industria privata e ai relativi collaudi;

n) presiedere il Comitato degli ammiragli e farne parte; presiedere il Consiglio superiore di marina e farne parte;

o) far parte del Comitato per i progetti delle navi;

p) far parte della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;

q) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;

r) adempiere gli incarichi di aiutante di campo generale e aiutante di campo di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi;

s) adempiere gli incarichi di addetti navali all'estero;

t) presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.

Art. 27.

Spetta al Corpo del genio navale:

a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti;

b) costruire, provvedere e raddobbare le navi dello Stato, le macchine e gli attrezzi relativi, costruire, provvedere, montare, riparare gli impianti elettrici di propulsione delle Regie navi;

c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina;

d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati motori e generatori e relativi macchinari ausiliari compresi gli impianti elettrici per la propulsione;

e) dirigere ed amministrare i lavori degli arsenali e stabilimenti della Regia marina per il servizio delle costruzioni navali e delle macchine;

f) vigilare i lavori di competenza del Corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Regia marina;

g) far parte del Consiglio superiore di marina;

h) presiedere e far parte del Comitato per i progetti delle navi;

i) far parte della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;

l) dirigere le stazioni di forza e luce nei Regi arsenali e stabilimenti di lavoro;

m) acquistare, conservare, erogare i combustibili solidi e liquidi e le materie lubrificanti;

n) provvedere ad ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali occorrenti alla Regia marina;

o) presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.

Art. 28.

Spetta al Corpo per le armi navali:

a) in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto ed alla sistemazione dei relativi impianti; studiare e provvedere le nuove armi, i materiali d'armamento, quelli per il servizio ottico, quelli per il servizio elettrico e radiotecnico, eccettuati gli apparecchi elettrici per la propulsione delle navi;

b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina;

c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;

d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui al comma *a*);

e) dirigere ed amministrare i lavori nelle officine degli arsenali e stabilimenti della Regia marina per i servizi di cui al comma *a*), e per i lavori al materiale elettrico di propria competenza e al materiale radiotecnico;

f) vigilare i lavori di competenza del Corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Regia marina;

g) far parte del Consiglio superiore di marina;

h) far parte del Comitato per progetti delle navi;

i) presiedere la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra e farne parte;

l) provvedere ad ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui al comma *a*);

m) provvedere al servizio automobilistico della Regia marina ed amministrarne il materiale;

n) presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.

Art. 29.

Spetta agli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina:

a) imbarcare sulle navi dello Stato per la direzione e il servizio degli apparati motori e generatori;

b) disimpegnare presso le Direzioni costruzioni navali incarichi in sott'ordini per la riparazione delle macchine;

c) prestare servizio presso i depositi di combustibile.

Art. 30.

Spetta al Corpo sanitario militare marittimo:

A) *Agli ufficiali medici*:

a) il servizio medico chirurgico occorrente alla Regia marina sia a terra che a bordo;

b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della marina;

c) la direzione e l'amministrazione degli ospedali della Regia marina e l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra che a bordo;

d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;

e) mettere a disposizione del Commissariato per l'emigrazione il personale medico previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio della assistenza igienico-sanitaria degli emigranti, sia a terra che sui piroscafi adibiti all'emigrazione;

f) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura della Regia marina ed effettuare ogni altro servizio sanitario per la Regia marina;

g) far parte del Consiglio superiore di marina.

B) *Agli ufficiali chimici farmacisti*:

Il servizio farmaceutico.

Art. 31.

Spetta al Corpo di commissariato militare marittimo:

a) dirigere il servizio tecnico amministrativo delle sussistenze per la Regia marina, del vestiario dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi, dei materiali di consumo e casermaggio, delle dotazioni per mense, nonchè dei tessuti e delle tele di qualunque genere;

b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della marina;

c) amministrare il fondo scorta per le Regie navi e per gli Enti a terra; sovraintendere alla gestione della cassa dei Comandi militari marittimi, provvedere alla tenuta delle scritture relative;

d) imbarcare sulle Regie navi ed avere destinazione presso i Comandi, gli istituti, arsenali e stabilimenti della Regia marina per il funzionamento dei servizi logistici ed amministrativi;

e) disimpegnare l'incarico dei capi servizio di segreteria presso Enti militari a terra;

f) coadiuvare gli ufficiali di vascello nelle ispezioni generali;

g) eseguire le ispezioni tecnico-amministrative e contabilità dei servizi direttamente gestiti; procedere alla regolamentazione dei servizi stessi, e concorrere a quella dei servizi amministrativi ai quali sono destinati ufficiali del corpo;

h) far parte del Consiglio superiore di marina;

i) provvedere ad ogni altro servizio di carattere logistico amministrativo relativo al rifornimento e vettovagliamenti, o che richieda le speciali cognizioni tecniche, giuridiche, commerciali del Corpo di commissariato.

Art. 32.

Spetta al Corpo delle capitanerie di porto:

a) coprire presso l'Amministrazione centrale le cariche previste dall'ordinamento della marina mercantile;

b) dirigere i servizi delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile; comandare i porti e regolare tutte le attività che in essi si svolgono;

c) esercitare funzioni di controllo e di polizia sui cantieri e stabilimenti meccanici navali; applicare le leggi a favore dell'industria delle costruzioni e sovraintendere all'Istituto della proprietà ed ipoteca navale;

d) verificare l'armamento e l'idoneità delle navi mercantili in relazione ai servizi cui sono adibite; liquidare le tasse d'ancoraggio e i diritti marittimi;

e) dirigere i soccorsi alle navi pericolanti; dare assistenza ai naufraghi; presiedere le Commissioni d'inchiesta

sui sinistri marittimi delle navi della marina mercantile; istruire le azioni generose compiute in mare;

f) provvedere alla inscrizione, al conferimento dei gradi e alla tutela sociale e giuridica della gente di mare;

g) esercitare il potere disciplinare e la giurisdizione civile e penale secondo le competenze stabilite dalle leggi;

h) amministrare il Demanio pubblico marittimo;

i) esercitare la vigilanza tecnica sulla pesca marittima; presiedere le Commissioni compartimentali di pesca e attuare i provvedimenti a favore dei pescatori;

l) presiedere i Consigli di leva marittima e farne parte; adempiere alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruolare ed avviare gli iscritti sotto le armi; tenere i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compiere le operazioni inerenti alla mobilitazione dell'armata;

m) concorrere alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici dell'Armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;

n) far parte del Consiglio superiore della marina mercantile;

o) adempiere ogni altro servizio che abbia attinenze con quelli sovraindicati.

Art. 33.

Il Corpo Reale equipaggi marittimi, distinto in categoria come all'art. 1 della presente legge, è destinato:

A) *Ufficiali*:

a coadiuvare con mansioni esecutive nelle loro attribuzioni a terra ed a bordo, gli ufficiali degli altri Corpi militari della Regia marina, coprendo gli incarichi per gli ufficiali di ciascuna categoria fissati dalle apposite tabelle delle destinazioni stabilite dal Ministero o gli incarichi che vengono loro attribuiti con disposizione ministeriale.

B) *Sottufficiali, sottocapi e comuni*:

1° ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle nei porti militari e negli arsenali;

2° a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie specialità del Corpo presso i Comandi, nei Regi arsenali e negli altri stabilimenti, uffici e istituti della Regia marina e presso le Capitanerie e gli Uffici di porto.

Art. 34.

Un ufficiale di qualsiasi grado e Corpo non potrà mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un ufficiale di un Corpo diverso dal proprio, tranne quelle che negli articoli precedenti sono attribuite a due o più Corpi contemporaneamente.

CAPO IV.

RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA.

Art. 35.

Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno di uno dei Corpi militari della Regia marina, oltre le condizioni prescritte dalla vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica, è necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di 6 anni a decorrere dalla nomina ad ufficiale per tutti i corpi, eccetto che per i Corpi del genio navale e delle armi navali, pei quali la ferma decorrerà dalla promozione a tenente, fermo il disposto dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Sarà titolo di preferenza in tutti i Corpi, a parità di punti, l'aver riportato decorazioni al valore.

Art. 36.

Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore sono reclutati per mezzo di un istituto di istruzione e di educazione, che prende il titolo di Regia accademia navale, secondo le norme stabilite dall'ordinamento dell'Istituto stesso.

Art. 37.

Gli ufficiali dei Corpi per il genio navale e per le armi navali sono reclutati:

a) fra i giovani in possesso del diploma di maturità classica o scientifica che non abbiano oltrepassato il 20° anno di età, mediante concorso. I vincitori del concorso seguiranno presso la Regia accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio di matematica della Regia università (3° e 4° corso della Regia accademia navale). Essi faranno le campagne di mare prescritte per gli allievi della Regia accademia navale, e terminato il corso saranno nominati aspiranti e inviati a seguire i corsi delle scuole di ingegneria navale o delle altre scuole di ingegneria del Regno, per conseguire la laurea di ingegnere navale e meccanico per gli ufficiali genio navale, industriale per gli ufficiali per le armi navali. La ripartizione degli allievi nei Corpi sarà fatta a domanda o di autorità.

Dopo il 1° anno della scuola d'ingegneria suddetta saranno nominati, se idonei, sottotenenti. I predetti aspiranti ed ufficiali durante i periodi estivi saranno imbarcati.

Il Ministero della marina ha facoltà di disporre gli ulteriori corsi di specializzazione che vorrà far seguire ai predetti ufficiali;

b) dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica per gli ufficiali del genio navale, ed ingegneria industriale per gli ufficiali per le armi navali, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti e dopo un breve corso militare presso la Regia accademia navale possono essere inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le università del Regno per completare la loro cultura professionale;

c) gli ufficiali del Corpo delle armi navali potranno anche essere reclutati fra i sottotenenti di vascello che abbiano conseguita la laurea in ingegneria industriale. Essi saranno trasferiti nel corpo armi navali, se giudicati idonei dalla competente Commissione d'avanzamento, con la loro anzianità di grado.

Art. 38.

Gli ufficiali medici sono reclutati mediante concorso per esame fra i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni. La classificazione degli idonei è fatta per ordine di merito, come risulta dai punti ottenuti, ed a parità di punti viene data la precedenza a coloro che rivestono il grado di ufficiale medico di complemento nella Regia marina o nel Regio esercito.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti e sono inviati a seguire un corso di istruzione militare.

Art. 39.

Gli ufficiali chimici farmacisti sono reclutati mediante concorso per esami fra i laureati in chimica e farmacia e fra i diplomati secondo l'ordine della puntazione riportata in farmacia forniti anche di laurea in chimica pura, che non abbiano superato l'età di 30 anni.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti.

Art. 40.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani laureati delle scuole superiori di commercio, o di istituti equiparati, o laureati in giurisprudenza che non abbiano oltrepassato il 27° anno di età.

I prescelti, nominati sottotenenti di Commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che sono promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto dei risultati del corso e del tirocinio pratico.

Art. 41.

Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono reclutati:

per mezzo di pubblico concorso per esami:
fra gli allievi della Regia accademia navale;
fra i tenenti di vascello in servizio permanente.

A) Il concorso per esami ha luogo:

a) fra i patentati capitani di lungo corso che non abbiano superato il 30° anno di età, e fra i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che, oltre a non aver superato il 28° anno di età, abbiano conseguito la nomina ad ufficiale di vascello di complemento e contino almeno 2 anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile;

b) tra i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio, e di istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, che non abbiano superato il 28° anno di età.

E' in facoltà del Ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle due categorie *a*) e *b*), oppure di estenderlo ad entrambe le categorie. In questo secondo caso si indicherà nel bando di concorso il numero dei posti riservati a ciascuna categoria: le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle due categorie negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato, salvo la facoltà al Ministero, qualora il numero dei vincitori di una delle categorie risulti inferiore al numero dei posti ad essa assegnato, di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria.

A parità di punti sarà titolo di preferenza nella graduatoria l'aver prestato servizio come ufficiale di complemento per un periodo di almeno 3 anni.

Per coloro che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918, i limiti di età indicati ai comma *a*) e *b*) sono aumentati della durata del servizio prestato in guerra.

I prescelti sono nominati sottotenenti di porto e seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la durata di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto dei risultati del corso e del tirocinio pratico.

B) Fino alla concorrenza di un quarto dei posti disponibili annualmente possono essere nominati sottotenenti di porto gli allievi dell'ultima classe della Regia accademia navale i quali, pur avendo superato tutti gli esami, per menomate condizioni fisiche o per altri particolari motivi non siano idonei alla nomina a guardiamarina.

Essi però devono possedere le volute condizioni fisiche per il Corpo delle capitanerie di porto e superare un esame di idoneità da stabilirsi con decreto del Ministro della marina.

A questi ufficiali si applicano le disposizioni dell'ultimo comma della precedente lettera *A*).

C) I tenenti di vascello in servizio permanente possono essere trasferiti nel Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'art. 3 del testo unico del Codice per la marina mercantile, su loro domanda e previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento.

Ad essi sarà assegnato nel ruolo dei capitani di porto il posto corrispondente alla data della loro anzianità nel grado di tenente di vascello.

Art. 42.

Gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi sono reclutati dai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi, secondo le norme vigenti.

CAPO V.

Militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 43.

I militari del Corpo Reale equipaggi marittimi sono reclutati nei modi stabiliti dalle vigenti leggi sulla leva di mare e dal testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 44.

I quadri organici riportati dalla tabella *C* saranno raggiunti entro un triennio, con la gradualità stabilita dalla tabella *D*. E' in facoltà del Ministro di suddividere entro l'anno finanziario, con notificazione al foglio d'ordini, il numero dei posti di organico previsti in aumento per l'esercizio finanziario.

Art. 45.

Il Corpo del genio navale sarà ricostituito come segue:

a) tutti gli ufficiali generali, i colonnelli e tenenti colonnelli nonchè i maggiori inscritti nel quadro di avanzamento già compilato per il 1926 del Corpo del genio navale e di quello degli ufficiali per la direzione delle macchine saranno confermati o passeranno nel corpo del genio navale. La conferma o il passaggio sarà pronunciato da un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato per la marina e costituito dal Capo di Stato Maggiore e dal presidente del Consiglio superiore di marina, che prenderà in esame le note caratteristiche e il servizio prestato.

Gli ufficiali generali, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i maggiori sopra indicati che, presi in esame dal Comitato suddetto non saranno giudicati idonei alla conferma o al passaggio nel Corpo del genio navale, o che entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge rinunzieranno a sottoporsi a tale esame, saranno tolti dai ruoli entro un mese dall'esame del Comitato suddetto, saranno considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio e quindi collocati in aspettativa per riduzione di quadri. Le domande di tale rinunzia saranno accolte o meno a giudizio insindacabile del Ministro della marina:

b) i maggiori del genio navale non compresi nel quadro di avanzamento già compilato per il 1926, i capitani del genio navale ed i tenenti del genio navale sono confermati nel Corpo del genio navale;

c) i maggiori per la direzione delle macchine, tranne quelli già in quadro di avanzamento nel 1926 e i capitani per la direzione delle macchine che già fecero l'esame per maggiore, passeranno a far parte con la loro sede di anzianità nel Corpo del genio navale previo esame delle loro note ca-

ratteristiche e del loro servizio. Tale esame sarà eseguito da un Comitato costituito dal presidente del Consiglio superiore di marina, presidente, dal vice-presidente del Consiglio superiore di marina e dal Sottocapo di Stato Maggiore.

I maggiori e capitani per la direzione delle macchine che così passeranno a far parte del genio navale dovranno essere inviati a frequentare corsi su speciali materie presso le scuole di ingegneria o dovranno essere sottoposti ad una prova di esame per ottenere la promozione a tenente colonnello nel Corpo del genio navale.

I maggiori e i capitani per la direzione delle macchine contemplati in questo paragrafo, che non saranno ritenuti idonei al passaggio nel Corpo del genio navale, saranno trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina;

d) i capitani e i tenenti per la direzione delle macchine provenienti dell'Accademia navale che hanno già frequentato il corso superiore saranno inscritti temporaneamente nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e passeranno nel Corpo del genio navale quando avranno seguito con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria;

e) i tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine, che non hanno ancora frequentato il corso superiore, non lo dovranno frequentare; ma dovranno invece seguire con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria. Essi saranno temporaneamente inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e passeranno nel genio navale man mano che raggiungeranno le condizioni innanzi prescritte. Gli ufficiali suddetti durante i periodi di chiusura dei corsi saranno imbarcati in servizio di macchina;

f) gli allievi della Regia accademia navale ramo macchine saranno indirizzati per seguire all'uscita dell'Accademia navale corsi presso le scuole di ingegneria come è prescritto dal comma precedente e dal comma *a*) dell'art. 37.

Le modalità dei corsi di cui ai paragrafi *d*), *e*) ed *f*) saranno stabilite con decreto del Ministro della marina d'accordo col Ministro della pubblica istruzione.

Art. 46.

Gli ufficiali per la direzione delle macchine che hanno compiuto corsi universitari potranno essere esonerati dalle prove o dai corsi previsti nel precedente articolo a giudizio del Ministro della marina.

Art. 47.

Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina sarà costituito da:

a) i maggiori e capitani per la direzione delle macchine di cui al comma *c*) del precedente art. 45.

I maggiori per la direzione delle macchine suddetti non potranno avere avanzamento. Essi saranno trattenuti in servizio, se idonei, fino al limite di età del loro grado.

I capitani per la direzione delle macchine suddetti potranno ottenere l'avanzamento a maggiore per anzianità;

b) i capitani per la direzione delle macchine di cui al comma *d*) del precedente art. 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma *d*) per passare nel genio navale. Coloro che rinunzieranno a frequentare i corsi di cui al comma *d*) del precedente art. 45 o non conseguiranno l'idoneità alla fine dei corsi stessi, resteranno definitivamente nel ruolo transitorio, e non potranno avere avanzamento;

c) i tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine di cui al comma *e*) del precedente art. 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma *e*) per passare nel genio navale. I tenenti per la direzione delle macchine che non conseguiranno l'idoneità alla fine dei corsi stessi rimarranno nel ruolo transitorio e potranno ottenere la promozione a capitano nel ruolo transitorio stesso;

d) i capitani per la direzione delle macchine che all'atto dell'approvazione della presente legge avranno rinunziato o saranno caduti nell'esame per maggiore.

Art. 48.

Gli ufficiali del genio navale e quelli per la direzione delle macchine, che a mente dell'art. 45 saranno confermati o trasferiti nel Corpo del genio navale, saranno classificati secondo le loro anzianità di grado, e secondo quanto sarà stabilito con le norme particolari di cui all'art. 64.

Art. 49.

L'organico del ruolo transitorio sarà determinato annualmente dal Ministro della marina di concerto con quello delle finanze.

Art. 50.

La tabella *D* prevista dall'art. 44 per il Corpo del genio navale e per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi della categoria meccanici sarà fissata dal Ministro della marina di concerto con quello delle finanze, quando saranno messe in completa esecuzione le norme dettate dall'art. 45, commi *a*), *b*) e *c*).

Art. 51.

E' data facoltà al Ministro della marina di trattenere in servizio, a loro domanda, per tre anni, 45 sottotenenti per la direzione macchine di complemento, in ragione media di 15 per ogni anno, per sopperire ai servizi di macchina in sostituzione degli ufficiali che saranno inviati ai corsi presso i politecnici.

Tale facoltà potrà essere esercitata fino al 1° luglio 1936.

Art. 52.

L'aspettativa per riduzione di quadri nella quale saranno collocati gli ufficiali di cui al comma *a*) dell'art. 45, è regolata dal R. decreto n. 1938 del 15 ottobre 1925, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza.

Gli ufficiali suddetti potranno conseguire la promozione al grado immediatamente superiore liquidando gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado come se fossero rimasti in servizio.

La promozione competerà loro quando sarà concessa al pari grado e pari anzianità trasferito o confermato nel Corpo del genio navale. La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Art. 53.

Agli ufficiali del genio navale e agli ufficiali per la direzione delle macchine confermati o trasferiti nel Corpo del genio navale, agli ufficiali del genio navale e per la direzione macchine collocati in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma *a*) dell'art. 45 e all'art. 52 saranno applicati i seguenti limiti di età:

Generale ispettore	65	anni
Tenente generale	62	»
Maggior generale	62	»
Colonnello	60	»
Tenente colonnello	55	»
Maggiore	50	»
Capitani e tenenti	45	»

Art. 54.

Agli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina si applicano i limiti di età previsti dalla vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica per gli ufficiali per la direzione delle macchine.

Art. 55.

I tenenti colonnelli, i maggiori per la direzione delle macchine trasferiti nel Corpo del genio navale, ed i maggiori per la direzione delle macchine trasferiti nel ruolo transitorio a mente del comma *c*) dell'art. 45, quando colpiti dai limiti di età del loro grado, saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

L'aspettativa concessa sarà regolata con le norme dell'articolo 52, attribuendo ai predetti ufficiali il limite di età del grado superiore.

Art. 56.

Per la prima formazione del Corpo delle armi navali potranno esservi trasferiti:

1° tutti gli ufficiali di vascello specialisti di armi navali;

2° gli ufficiali di vascello del grado di capitano di fregata o capitano di corvetta che ne facciano domanda e nel numero che stabilirà il Ministro della marina, purchè muniti di un brevetto di specializzazione, e purchè dichiarati idonei al passaggio dalla Commissione di avanzamento competente.

Tale norma avrà valore sino al 1° genanio 1936;

3° i tenenti di vascello muniti di brevetto di specializzazione superiore che ne facciano domanda, e purchè dichiarati idonei al passaggio dalla Commissione ordinaria di avanzamento.

Il numero degli ufficiali così trasferiti sarà determinato dal Ministero, ma non potrà eccedere i due terzi del ruolo.

Tale norma avrà vigore sino al 1° gennaio 1936.

Il trasferimento degli ufficiali indicati ai commi precedenti è subordinato al giudizio favorevole di un Comitato presieduto dal sottosegretario di Stato per la marina e costituito dal Capo di Stato maggiore e dal presidente del Consiglio superiore di marina per gli ufficiali ammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata e capitani di corvetta già in quadro di avanzamento nel 1926: e da un Comitato presieduto dal presidente del Consiglio superiore di marina, e costituito dal vicepresidente del Consiglio superiore di marina e dal Sottocapo di Stato maggiore per i capitani di corvetta non iscritti nel quadro di avanzamento e tenenti di vascello.

Gli ufficiali di cui al comma 1° che non saranno ritenuti idonei al passaggio nel corpo delle armi navali saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri con le norme dell'art. 52.

Gli ufficiali di vascello che passeranno, a norma dei commi 1°, 2° e 3°, nel Corpo armi navali conserveranno *ad personam* le denominazioni di grado di ufficiali di vascello.

Art. 57.

Il Ministero della marina ha facoltà di assegnare ad ufficiali di vascello gli incarichi previsti per gli ufficiali delle armi navali, sino al completamento del ruolo di questi ultimi.

Pertanto i quadri organici degli ufficiali di vascello si intenderanno aumentati, nei vari gradi, di tanti posti quanti sono quelli che resteranno scoperti nei gradi corrispondenti del ruolo degli ufficiali delle armi navali. Tali posti saranno successivamente diminuiti, man mano che verranno a diminuire i posti scoperti nel ruolo degli ufficiali delle armi navali.

Art. 58.

Agli ufficiali del Corpo delle armi navali, meno quelli provenienti dagli ufficiali di vascello, si applicano gli stessi limiti di età previsti dalla presente legge all'art. 53 per il Corpo del genio navale.

Agli ufficiali di vascello che passeranno a far parte del Corpo delle armi navali si applicheranno, in via transitoria e sino al 1° gennaio 1936, i limiti di età degli ufficiali di vascello.

Art. 59.

Il tenente generale medico del Corpo sanitario che risulta in eccedenza alla tabella *C* allegata alla presente legge continua a rimanere in soprannumero, ma non si fa contemporaneamente luogo alla promozione nei gradi di generale fino a che non sia assorbita la eccedenza stessa.

Art. 60.

Nulla è variato alle disposizioni degli ufficiali in congedo per la direzione delle macchine. In questi ruoli saranno inscritti all'atto del loro allontanamento dal servizio gli ufficiali della direzione delle macchine che non saranno trasferiti nel Corpo del genio navale.

Restano pertanto in vigore anche le disposizioni riguardanti il reclutamento degli ufficiali di complemento per la direzione delle macchine.

Art. 61.

Per la prima formazione della categoria servizi portuali del Corpo Reale equipaggi marittimi saranno trasferiti nella categoria stessa i sottufficiali di porto ora esistenti, provenienti dall'ordinamento ora vigente.

Con decreto Reale su proposta del Ministro della marina, di concerto con quello delle comunicazioni e delle finanze, saranno emanate le norme per l'ordinamento ed il funzionamento della categoria « Servizi portuali »; con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina di concerto col Ministro delle comunicazioni e con quello delle finanze sarà stabilito il numero dei sottufficiali sottocapi e comuni della detta categoria.

Art. 62.

Per gli assistenti del genio navale che sono compresi nel ruolo transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 60 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina restano immutate le disposizioni della legge 27 dicembre 1906, n. 692, relative ai collocamenti a riposo degli assistenti del genio navale, ai quali rimane altresì esteso il disposto dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345.

Art. 63.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 64.

Il Ministro della marina ha facoltà di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto è previsto nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 8 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

TABELLA A.

Denominazione gerarchica e corrispondenza di gradi degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina e del Regio esercito.

Denominazione gerarchica		Corpo di Stato Maggiore	Corpo del genio navale	Corpo per le armi navali	Ruolo transitorio ufficiali di macchina del servizio permanente	Corpo degli ufficiali per D. M. in congedo	Corpo sanitario M. M.		Corpo di commissariato militare marittimo	Corpo delle capitanerie di porto	Corpo degli ufficiali del C. R. E. marittimi	Corrispondenza coi gradi del R. Esercito
							Medici	Chimici farmacisti				
Ufficiali ammiragli e Ufficiali generali		Grande Ammiraglio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maresc. d'Italia
		Ammir. d'armata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gen. d'armata
		Ammir. di squadra	Gen. ispettore	Gen. ispettore	—	Gen. ispettore	—	—	—	—	—	Gen. di corpo d'armata
		Ammir. di divisione	Ten. generale	Ten. generale	—	Ten. generale	Ten. generale	—	Ten. generale	Ten. generale (c)	—	Gen. di div. e ten. gen. RR. CC., art., med. e comm.
		Contrammiraglio	Maggior generale	Maggior generale	—	Magg. generale	Magg. generale	—	Magg. generale	Magg. generale	—	Gen. di brig. e magg. gener. RR. CC., art., med. e comm.
Ufficiali superiori		Capit. di vascello	Colonnello	Colonnello	—	Colonnello	Colonnello	—	Colonnello	Colonnello	—	Colonnello
		Capit. di fregata	Ten. colonnello	Ten. colonnello	—	Ten. colonnello	Ten. colonnello	Ten. colonnello	Ten. colonnello	Ten. colonnello	—	Ten. colonnello
		Capit. di corvetta	Maggiore	Maggiore	Maggiore	Maggiore	Maggiore	Maggiore	Maggiore	Maggiore	—	Maggiore
Uffic. inferiori		Ten. di vascello (a)	Capitano (b)	Capitano (b)	Capitano (b)	Capitano (b)	Capitano (b)	Capitano (b)	Capitano (b)	Capitano (b)	Capitano	Capitano
	Uffic. subalterni	Sottot. di vascello	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente
		Guardiamarina	Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente

(a) In determinate condizioni di anzianità il tenente di vascello assume la denominazione di 1° tenente di vascello. — (b) In determinate condizioni di anzianità il capitano assume la denominazione di 1° capitano. — (c) Il tenente generale del Corpo delle capitanerie di porto ha l'incarico e il titolo di ispettore delle Capitanerie di porto.

N. B. — Per il Corpo di Stato Maggiore e per i Corpi del genio navale e delle armi navali esiste il grado di aspirante. Esso corrisponde al grado di Maresciallo maggiore dei RR. CC. con precedenza sul maresciallo maggiore del Regio esercito, della Regia aeronautica e sui capi di 1ª classe del C. R. E. marittimi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA *B*.

Denominazione gerarchica e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali, graduati e comuni della Regia marina con quelli del Regio eser cito

Denominazione	Gradi	Marinai	Timonieri	Cannonieri	Torpedinieri	Radiotelegrafisti	Aiutanti	Corrispondenza coi gradi del Regio Esercito
Sottufficiali	Capo di 1ª cl.	Nocchiere di 1ª classe	Capo timon. di 1ª classe	Capo cannon. di 1ª classe	Capo torped. di 1ª classe	Capo radiot. di 1ª classe	Aiutante di 1ª classe	Maresciallo maggiore
	Capo di 2ª cl.	Nocchiere di 2ª classe	Capo timon. di 2ª classe	Capo cannon. di 2ª classe	Capo torped. di 2ª classe	Capo radiot. di 2ª classe	Aiutante di 2ª classe	Maresciallo capo
	Capo di 3ª cl.	Nocchiere di 3ª classe	Capo timon. di 3ª classe	Capo cannon. di 3ª classe	Capo torped. di 3ª classe	Capo radiot. di 3ª classe	Aiutante di 3ª classe	Maresciallo
	Secondo capo anziano	Secondo nocchiere anz.	Secondo capo tim. anziano	Secondo capo cann. anz.	Secondo capo torped. anz.	Secondo capo radiot. anz.	Secondo aiutante anz.	Sergente maggiore
	Secondo capo	Secondo nocchiere	Secondo capo timoniere	Secondo capo cannoniere	Secondo capo torpediniere	Secondo capo radiotel.	—	Sergente
Sottocapi	Sottocapi	Sottonocchiere	Sottocapo timoniere	Sottocapo cannoniere	Sottocapo torpediniere	Sottocapo radiotelegr.	—	Caporalmaggiore
Comuni	Comune di 1ª classe	Marin. scelto	Timoniere	Cannoniere	Torpediniere	Radiotelegrafista	—	Appuntato
	Comune di 2ª classe	Marinaio Allievo marinaio Allievo nocchiere	Allievo timoniere	Allievo spec. cannoniere	Allievo specialista torpediniere	Allievo radiotelegrafista	—	Soldato
	Comune di 3ª classe	Mozzo	—	—	—	—	—	—

Segue TABELLA *B*.

Denominazione gerarchica e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali, graduati e comuni della Regia marina con quelli del Regio esercito

Denominazione generica	Gradi	Meccanici	Fuochisti	Carpentieri	Semaforisti	Infermieri	Musicanti e trombettieri	Corrispondenza dei gradi del Regio Esercito
Sottufficiali	Capo di 1ª cl.	Capo meccan. di 1ª classe	—	Capo carpent. di 1ª classe	Capo semaforista di 1ª classe	Capo infermiere di 1ª classe	Capo musicante di 1ª classe	Maresciallo maggiore
	Capo di 2ª cl.	Capo meccan. di 2ª classe	—	Capo carpent. di 2ª classe	Capo semaforista di 2ª classe	Capo infermiere di 2ª classe	Capo musicante di 2ª classe	Maresciallo capo
	Capo di 3ª cl.	Capo meccan. di 3ª classe	—	Capo carpent. di 3ª classe	Capo semaforista di 3ª classe	Capo infermiere di 3ª classe	Capo musicante di 3ª classe	Maresciallo
	Secondo capo anziano	Secondo capo mecc. anz.	—	Secondo capo carp. anz.	Secondo capo semaforista anziano	Secondo capo infermiere anziano	Secondo capo music. anziano o trombettiere anz.	Sergente maggiore
	Secondo capo	Secondo capo meccanico	—	Secondo capo carpentiere	Secondo capo semaforista	Secondo capo infermiere	Secondo capo musicante o secondo capo trombettiere	Sergente
Sottocapi	Sottocapi	Sottoc. meccanico	Sottoc. fuochista	Sottocapo carpentiere	Sottocapo semaforista	Sottocapo infermiere	Sottocapo musicante o sottocapo trombettiere	Caporalmaggiore
Comuni	Comune 1ª cl.	Allievo mecc. del 2° corso	Fuochista	Carpentiere	Semaforista	Infermiere	Musicante o trombettiere	Appuntato
	Comune 2ª cl.	Allievo mecc. del 1° corso	Allievo fuochista	Allievo carpentiere	Allievo semaforista	Allievo infermiere	Allievo musicante o allievo trombettiere	Soldato
	Comune 3ª cl.	—	—	—	—	—	—	—

Segue TABELLA *B.*

Denominazione gerarchica e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali, graduati e comuni della Regia marina con quelli del Regio esercito.

Denominazione generica	Gradi	Furieri	Assistenti genio navale	Categoria in via di eliminazione fuochisti	Personale aggregato al C. R. E. in via di eliminazione, assistenti genio navale	Servizi portuali	Corrispondenza coi gradi del Regio Esercito
Sottufficiali	Capo di 1ª cl.	Capo furiere di 1ª classe	Capo assistente genio navale di 1ª classe	Capo fuochista di 1ª classe	Assistente di 1ª classe	Nocchiere di porto di 1ª classe	Maresciallo maggiore
	Capo di 2ª cl.	Capo furiere di 2ª classe	Capo assistente genio navale di 2ª classe	Capo fuochista di 2ª classe	Assistente di 2ª classe	Nocchiere di porto di 2ª classe	Maresciallo capo
	Capo di 3ª cl.	Capo furiere di 3ª classe	Capo assistente genio navale di 3ª classe	—	—	Nocchiere di porto di 3ª classe	Maresciallo
	Secondo capo anziano	Secondo capo furiere anziano	Secondo capo assistente genio navale anziano	—	—	Secondo nocchiere di porto anziano	Sergente maggiore
	Secondo capo	Secondo capo furiere	Secondo capo assistente genio navale	—	—	Secondo nocchiere di porto	Sergente
Sottocapi	Sottocapi	Sottocapo furiere	Sottocapo assistente genio navale	—	—	Sotto nocchiere di porto	Caporal maggiore
Comuni	Comune 1ª cl.	Furiere	Assistente genio navale	—	—	Marinaio di porto	Appuntato
	Comune 2ª cl.	Allievo furiere	Allievo assist. genio navale	—	—	Allievo marinaio di porto	Soldato
	Comune 3ª cl.	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA *C.*

Quadri organici dei Corpi militari della Regia marina.

CORPO DI STATO MAGGIORE

	Numero organico
Ammiragli di armata	4
Ammiragli di squadra	4
Ammiragli di divisione	12
Contrammiragli	6
Capitani di vascello	60
Capitani di fregata	132
Capitani di corvetta	132
Tenenti di vascello	440
Sottotenenti di vascello / Guardiamarina	280
	1070

CORPO DEL GENIO NAVALE

	Numero organico
Generale ispettore del Corpo del genio navale	1
Tenenti generali del Corpo del genio navale	2
Maggiori generali del Corpo del genio navale	2
Colonnelli del Corpo del genio navale	12
Tenenti colonnelli del Corpo del genio navale	45
Maggiori del Corpo del genio navale	45
Capitani del Corpo del genio navale	140
Tenenti e sottotenenti del Corpo del genio navale	85
	332

CORPO PER LE ARMI NAVALI

	Numero organico
Generale ispettore del Corpo per le armi navali Tenente generale del Corpo per le armi navali Maggior generale del Corpo per le armi navali	2
Colonnelli del Corpo per le armi navali . . .	6
Tenenti colonnelli del Corpo per le armi navali	13
Maggiori del Corpo per le armi navali	13
Capitani del Corpo per le armi navali . . .	45
Tenenti e sottotenenti del Corpo per le armi navali	25
	104

CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO

Ufficiali medici.

	Numero organico
Tenente generale medico	1
Maggiore generale medico	1
Colonnelli medici	7
Tenenti colonnelli medici	30
Maggiori medici	36
Capitani medici	85
Tenenti medici	30
	190

Ufficiali chimici farmacisti.

	Numero organico
Tenente colonnello chimico farmacista . . .	1
Maggiori chimici farmacisti	2
Capitani chimici farmacisti	5
Tenenti chimici farmacisti	3
	11

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO

	Numero organico
Tenente generale commissario	1
Maggior generale commissario	1
Colonnelli commissari	7
Tenenti colonnelli commissari	30
Maggiori commissari	36
Capitani commissari	105
Tenenti commissari . . . . Sottotenenti commissari	40
	220

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

	Numero organico
Tenente generale di porto	1
Maggiore generale di porto	1
Colonnelli di porto	12
Tenenti colonnelli di porto	42
Maggiori di porto	52
Capitani di porto	140
Tenenti di porto . . . . Sottotenenti di porto	71
	319

UFFICIALI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI

	Numero organico
Capitani	180
Subalterni	260
	440

I predetti ufficiali sono ripartiti nelle varie categorie come segue:

Marinai	25
Timonieri	40
Cannonieri	70
Torpedinieri	50
Radiotelegrafisti	18
Aiutanti	5
Meccanici	150
Assistenti genio navale	2
Operai	8
Semaforisti	24
Infermieri	10
Furieri	37
Direttore corpo musicale	1
	440

Le eventuali successive varianti da apportare alla precedente ripartizione in relazione alle necessità di servizio, saranno stabilite con decreto del Ministro della marina, fermo restando il numero totale sopraindicato. Ugualmente con decreto Ministeriale saranno stabilite le norme per raggiungere la ripartizione suddetta e le eventuali successive varianti.

L'aumento di 5 capitani sarà effettuato nel triennio 1° luglio 1926-1° luglio 1929, con determinazione ministeriale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:

MUSSOLINI.

TABELLA D.

Corpo di Stato Maggiore (ufficiali di vascello) e Corpo armi navali (1).

GRADO	Organico attuale	Organico 1926-27	Organico 1927-28	Organico 1928-29	Organico definitivo	
					Ufficiali di vascello	Corpo A. N.
Ammiraglio	1	—	—	—	—	—
Ammiraglio di armata	4	4	4	4	4	—
Ammiraglio di squadra	4	4	4	4	4	
Ammiraglio di divisione	13	13	13	13	12	(2) 2
Contrammiraglio	6	7	7	7	6	
Capitano di vascello	54	58	62	66	60	6
Capitano di fregata	125	130	140	145	132	13
Capitano di corvetta	125	130	140	145	132	13
Tenente di vascello	430	450	480	485	440	45
Sottotenente di vascello Guardiamarina	269	280	290	305	280	25
	1,031	1,076	1,156	1,174	1,050	104

(1) Gli organici degli ufficiali di Stato Maggiore e del Corpo armi navali sono temporaneamente uniti insieme giusta il disposto dell'art. 50.
(2) Gli ufficiali generali del Corpo armi navali sono complessivamente due; uno solo di essi può avere il grado 3°.

Corpo sanitario.

a) UFFICIALI MEDICI.

GRADO	Organico attuale	Organico 1926-27	Organico 1927-28	Organico 1928-29	Organico definitivo
Tenente generale	1	1	1	1	1
Maggiore generale	1	1	1	1	1
Colonnello	6	7	7	7	7
Tenente colonnello	21	24	28	30	30
Maggiore	45	42	38	36	36
Capitano	80	82	85	85	85
Tenente	29	30	30	30	30
	183	187	190	190	190

Segue TABELLA D.

b) UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI.

GRADO	Organico attuale	Organico 1926-27	Organico 1927-28	Organico 1928-29	Organico definitivo
Ten. colonnello chimico farmacista	1	1	1	1	1
Maggiore chimico farmacista	2	2	2	2	2
Capitano chimico farmacista	5	5	5	5	5
Tenente chimico farmacista	2	3	3	3	3
	10	11	11	11	11

Corpo di commissariato militare marittimo.

GRADO	Organico attuale	Organico 1926-27	Organico 1927-28	Organico 1928-29	Organico definitivo
Tenente generale	1	1	1	1	1
Maggiore generale	1	1	1	1	1
Colonnello	7	7	7	7	7
Tenente colonnello	23	25	28	30	30
Maggiore	41	41	38	36	36
Capitano	105	105	105	105	105
Tenente Sottotenente	39	40	40	40	40
	217	220	220	220	220

Corpo delle capitanerie di porto.

GRADO	Organico attuale	Organico 1926-27	Organico 1927-28	Organico 1928-29	Organico definitivo
Tenente generale	1	1	1	1	1
Maggiore generale	1	1	1	1	1
Colonnello	12	12	12	12	12
Tenente colonnello	23	29	35	42	42
Maggiore	36	41	46	52	52
Capitano	142	142	140	140	140
Tenente Sottotenente	104	93	84	71	71
	319	319	319	319	319

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1477.**

LEGGE 8 luglio 1926, n. 1179.

Avanzamento dei Corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Norme generali.

Art. 1.

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

Art. 2.

Il grado di contrammiraglio e corrispondenti, e quelli superiori, debbono essere conferiti solo agli ufficiali che dimostrano di possedere in modo eminente le qualità che si richiedono ai capi di una gerarchia che è specialmente gerarchia di alto comando o di alta direzione.

Art. 3.

I Comandi navali e le cariche direttive saranno assegnati dal Ministro della marina, sentito il parere del Capo di Stato maggiore, soltanto a quegli ufficiali che per qualità professionali, tecniche, di cultura e di carattere diano sicuro affidamento di poterli disimpegnare.

Le cariche direttive degli ufficiali delle Capitanerie di porto saranno assegnate dal Ministro per la marina su proposta del Ministro delle comunicazioni seguendo gli stessi criteri.

Art. 4.

L'avanzamento ha luogo per corpi e ruoli, con promozioni successive da un grado all'altro, con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento.

Art. 5.

L'avanzamento per gli ufficiali della Regia marina avviene ad anzianità, per concorso, a scelta assoluta o a scelta comparativa, come è indicato negli articoli seguenti.

La scelta comparativa per le promozioni al grado di capitano di fregata e corrispondenti, al grado di capitano di vascello e corrispondenti ed al grado di contrammiraglio e corrispondenti dovrà essere inspirata ad una progressiva severità di giudizio in corrispondenza alla elevatezza del grado da raggiungere.

Art. 6.

Gli ufficiali possono conseguire l'avanzamento quando si trovano nelle condizioni prescritte dalle tabelle allegate alla presente legge, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della marina.

Art. 7.

E' valido agli effetti della presente legge il tempo di imbarco su Regie navi in armamento, armamento ridotto o riserva, nonchè il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel Regio naviglio, purchè addette a servizi dello Stato od a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizio di emigrazione. Tuttavia, perchè il periodo dell'imbarco sia utile agli effetti dell'avanzamento, metà di esso dovrà essere trascorso su Regie navi in armamento od armamento ridotto.

Il periodo di comando prescritto dalle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere compiuto per intero su Regie navi in armamento o armamento ridotto.

Art. 8.

E' considerato, a tutti gli effetti, come imbarco su navi nella posizione di armamento il personale della Regia marina che si trovi in una delle seguenti posizioni amministrative:

a) imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio);

b) destinato permanentemente, quale personale di volo, agli aeroscali od alle squadriglie di idrovolanti od aeroplani che hanno tutti, o parte, degli apparecchi efficienti o come equipaggio permanente di apparecchi isolati;

c) destinato a prendere parte ai voli, nelle scuole di aeronautica o di aviazione, allievi compresi.

Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie:

a) i piloti e gli allievi piloti;

b) gli osservatori, posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;

c) i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.

Le disposizioni del 1° comma cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di sessanta giorni non abbiano compiuti voli od ascensioni (aeronavigazione).

Art. 9.

L'ufficiale durante la disponibilità o l'aspettativa non può conseguire promozione.

Art. 10.

L'ufficiale sottoposto a procedimento penale o al giudizio di un Consiglio di disciplina non può essere promosso al grado superiore mentre il procedimento penale o il giudizio disciplinare è in corso.

In caso di esito favorevole, e in seguito ad un nuovo giudizio di idoneità delle competenti Commissioni di avanzamento, deve essere promosso, anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore. La data della sua promozione e la sua sede di anzianità saranno quelle che gli sarebbero spettate se la sua promozione non fosse stata sospesa.

La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella del verdetto del Consiglio di disciplina, se favorevole.

CAPO II.

Delle vacanze nei ruoli.

Art. 11.

Nessuno può esser promosso al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'articolo precedente.

Art. 12.

Costituiscono vacanze organiche agli effetti di cui al precedente articolo:

a) la cessazione dal servizio permanente per limiti di età;

b) i decessi;

c) il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma;

d) il collocamento in congedo provvisorio;

e) le dimissioni;

f) il collocamento in aspettativa per qualunque motivo;

g) il collocamento in disponibilità;

h) la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

i) la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 37 e 51;

l) il collocamento fuori quadro, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno — in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto Reale — e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non dànno luogo a promozioni dal grado inferiore.

Art. 13.

L'ufficiale primo inscritto nel quadro di avanzamento acquista diritto al grado superiore dal giorno successivo a quello in cui si è verificata una vacanza in detto grado e tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

CAPO III.

Accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 14.

Gli ufficiali ammiragli o generali, gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente, sono inscritti, agli effetti dell'avanzamento, in ruoli di anzianità distinti per corpi e gradi; per gli ufficiali del Corpo sanitario, quelli medici separatamente da quelli chimico-farmacisti.

Gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi formano agli effetti dell'avanzamento un solo ruolo. E' però in facoltà del Ministro per la marina di suddividere agli effetti dello avanzamento gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi in vari ruoli per categorie o per gruppi di categorie.

In conformità dei ruoli di anzianità e nei limiti e modi prescritti dalla presente legge e dal regolamento si compilano annualmente per ogni Corpo tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali, quanti sono i gradi di ciascun ruolo.

Per l'anzianità di grado ed i ruoli di anzianità valgono le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 15.

Il Ministro della marina dispone ogni anno che sia presa in esame, per l'avanzamento, l'aliquota di ammiragli di divisione e di contrammiragli e gradi corrispondenti, di ufficiali superiori ed inferiori indicata dalle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 16.

Il Ministro della marina dispone per la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento quando i quadri ordinari siano esauriti o prossimi ad esaurirsi. Il Ministro stesso stabilisce il grado e il numero degli ufficiali che dovranno essere compresi nei quadri suppletivi.

Gli ufficiali che per deficienza delle condizioni prescritte non furono scrutinati in occasione della compilazione dei quadri di avanzamento, potranno essere presi in esame quando raggiungano le condizioni prescritte dall'art. 6.

Gli ufficiali per i quali le Commissioni deliberano di sospendere il giudizio per le cause che saranno stabilite dal regolamento, potranno essere sottoposti a nuovo scrutinio, per lo scioglimento della riserva, dopo che saranno eliminate le cause che motivarono la deliberazione sospensiva.

Nei casi previsti dai due precedenti comma del presente articolo non è richiesta la compilazione di schede individuali, di cui all'articolo 23, comma 2.

Art. 17.

Per l'accertamento della idoneità all'avanzamento e la compilazione dei relativi quadri sono costituite due Commissioni di avanzamento, e cioè:

a) la Commissione suprema di avanzamento;

b) la Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 18.

La Commissione suprema di avanzamento ha le seguenti attribuzioni:

a) giudicare sull'idoneità o meno alle funzioni del proprio grado per gli ufficiali del grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti e superiori di tutti i Corpi militari della Regia marina, fino al grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti inclusi;

b) giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore degli stessi ufficiali del comma a) e compilare i relativi quadri di avanzamento;

c) deliberare sulle proposte di cancellazione dai quadri da essa compilati;

d) deliberare sulle proposte di scelta eccezionale di cui agli articoli 58 e 59 per gli ufficiali indicati nel comma a);

e) dare parere sul collocamento in ausiliaria di autorità degli ufficiali previsti nel comma a) che fossero sottoposti al suo esame in base all'art. 40 della legge vigente sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica.

Art. 19.

La Commissione ordinaria di avanzamento, oltre quelle altre stabilite da disposizioni speciali, ha le attribuzioni della Commissione suprema di avanzamento indicate ai comma a), b), c), d) ed e) dell'articolo precedente per gli ufficiali di tutti i Corpi della Regia marina dal grado di guardiamarina e corrispondenti fino al grado di capitano di corvetta e corrispondenti incluso, e per gli ufficiali in congedo di tutti i corpi e gradi della Regia marina, e le attribuzioni di cui ai comma b), c), e d) per i capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 20.

La Commissione suprema di avanzamento è costituita come segue:

a) dall'ammiraglio di armata Capo di Stato Maggiore della Regia marina, presidente;

b) da tutti gli ammiragli di armata e di squadra, che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo di intervenire. In caso di assenza o di impedimento dell'ammiraglio di armata Capo di Stato

Maggiore della Regia marina, assume la presidenza l'ammiraglio più anziano fra i presenti;

c) dal direttore generale del personale e dei servizi militari in qualità di membro con voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;

d) dai generali ispettori del genio navale e delle armi navali, o in caso di impedimento, dagli ufficiali generali che li seguono immediatamente in ruolo, a prescindere da coloro che coprono le cariche di direttori generali delle costruzioni navali e delle armi navali;

e) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di direttore generale delle costruzioni navali e direttore generale delle armi navali e quelli che rivestono rispettivamente, le cariche di direttore centrale di sanità militare marittima, di direttore centrale di Commissariato militare marittimo e dell'ispettore delle Capitanerie di porto;

f) di un ufficiale generale medico, di commissariato o di porto.

Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore prendono parte alle sedute i membri indicati ai comma a), b), c). Per gli ufficiali degli altri corpi della Regia marina prendono parte alle sedute i membri indicati nei comma a), b), c) e quelli appartenenti ai Corpo degli ufficiali esaminandi indicati nei comma d), e), ed f).

Art. 21.

La Commissione ordinaria di avanzamento è costituita come segue:

a) dall'ufficiale ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina, presidente;

b) dall'ufficiale ammiraglio vice-presidente del Consiglio superiore di marina;

c) dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello membro ordinario del Consiglio superiore di marina, con funzioni di segretario per gli affari militari;

d) dal Sottocapo di Stato Maggiore della marina, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal più anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati all'ufficio di Stato Maggiore della Regia marina e non impediti di intervenire;

e) dal direttore generale del personale e dei servizi militari o, in caso di sua assenza od impedimento, dal più anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati alla direzione del personale e dei servizi militari e non impediti di intervenire;

f) da due ufficiali generali o superiori più elevati in grado aventi destinazioni di servizio al Ministero o presso i Corpi consultivi della Regia Marina, per ognuno dei Corpi del genio navale, delle armi navali, dei Corpi di sanità, di commissariato e capitanerie di porto; uno dei due ufficiali della presente lettera deve essere in ogni caso l'ufficiale generale del rispettivo Corpo che riveste la carica di direttore generale o direttore centrale presso il Ministero della marina o delle comunicazioni o l'ufficiale superiore che ne fa le veci;

g) dal comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e dall'ufficiale capo della sezione Corpo Reale equipaggi marittimi presso la direzione generale del personale e dei servizi militari.

Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore prendono parte alle sedute i membri indicati dai comma a), b), c), d), e).

Per gli ufficiali degli altri Corpi prendono parte alle sedute i membri indicati dai comma a), b), c), d), e), e quelli appartenenti al Corpo degli ufficiali esaminandi indicati nel comma f); per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e per gli ufficiali meccanici la Commissione ordinaria di avanzamento è costituita come quella per lo scrutinio degli ufficiali del genio navale; per lo scrutinio a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente prendono parte alle sedute i membri indicati ai comma a), b), c), d) e g), e per i soli sottufficiali meccanici i membri di cui al comma f) del corpo del genio navale: nei casi di nomine a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi di complemento o della riserva navale non interviene il comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi di cui alla lettera g).

Art. 22.

Sia il presidente della Commissione suprema sia quello della Commissione ordinaria hanno facoltà di farvi intervenire, come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque ufficiale ammiraglio o generale, superiore gerarchico del giudicando per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

Art. 23.

Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti, in base a quanto prescrive l'art 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado, e quindi stabilire se possiede o no la idoneità all'avanzamento prendendo in esame gli elementi di giudizio stabiliti dalla presente legge e dal regolamento.

Le Commissioni di avanzamento terranno conto inoltre per l'avanzamento ai gradi di contrammiraglio, capitano di vascello, capitano di fregata e gradi corrispondenti degli altri corpi della Regia marina dei risultati dello scrutinio di schede individuali. Queste schede devono essere compilate e firmate, per gli ufficiali sottoposti a scrutinio, da tutti gli ufficiali dello stesso corpo, che abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione, nonchè dagli ufficiali dello stesso Corpo aventi grado uguale a quello da conferirsi con la promozione, già inscritti nel quadro di avanzamento in vigore. Il modulo di tali schede e le norme relative alla loro compilazione saranno stabilite dal regolamento.

Art. 24.

Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti si intendono costituite quando sono presenti i due terzi dei membri con diritto a voto.

La votazione per l'idoneità o non idoneità dei candidati in seno alle Commissioni avviene, dopo discussione, con voto segreto.

L'idoneità agli uffici del grado e all'avanzamento per anzianità è pronunziata a maggioranza assoluta di voti. La parità dei voti nelle votazioni per le promozioni ad anzianità indica giudizio di non idoneità.

L'idoneità all'avanzamento nella scelta assoluta, nella scelta comparativa e per concorso è pronunziata a maggioranza di due terzi dei voti.

La graduatoria nelle promozioni a scelta comparativa ed in quella per concorso è determinata in base agli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento, al servizio prestato ed alle distinzioni e ricompense ottenute durante la guerra.

Art. 25.

L'ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento viene inscritto nel rispettivo quadro di avanzamento secondo le disposizioni della presente legge e del regolamento.

Art. 26.

I deliberati delle competenti Commissioni di avanzamento sono resi definitivi quando approvati dal Ministro della marina.

Il Ministro della marina può eseguire fra gli iscritti nei quadri di avanzamento compilati col criterio della scelta comparativa, quegli spostamenti, e in tutti gli altri quadri quelle esclusioni, che ritiene più rispondenti all'interesse dell'Amministrazione militare marittima.

I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data di applicazione del decreto Ministeriale che li approva.

Art. 27.

Il Ministro per la marina ha facoltà di sospendere con suo decreto motivato la promozione di ufficiali inscritti in quadro di avanzamento, quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente alla approvazione del quadro. L'ufficiale che venga a trovarsi in tali condizioni dovrà essere sottoposto nuovamente, entro sei mesi, all'esame della competente Commissione di avanzamento. Il giudizio di tale Commissione è definitivo quando è approvato dal Ministro della marina.

Art. 28.

Quando un ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, a parere delle autorità dalle quali egli dipende, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali, o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, le autorità stesse debbono inoltrare apposita proposta affinchè egli venga tolto dal quadro di avanzamento.

Tali proposte saranno dal Ministero sottoposte all'esame delle competenti Commissioni nel più breve tempo possibile, per il giudizio di cui al seguente art. 29. Fino a quando non sia deliberato al riguardo, la iscrizione in quadro dell'ufficiale rimane sospesa.

Per il giudizio di cui al presente articolo non è richiesta la compilazione di nuove schede individuali di cui all'art. 23, comma 2.

Art. 29.

L'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento che, a giudizio delle competenti commissioni, esaminati i rapporti di cui all'art. 28, non possiede più l'insieme delle attitudini richieste per l'avanzamento, è cancellato dal detto quadro anche durante il corso dell'anno.

Art. 30.

I reclami presentati contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento sono giudicati dal Ministro della marina.

Art. 31.

Quando un ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento viene:

a) sottoposto a procedimento penale, od a Consiglio di disciplina;

b) collocato in aspettativa per qualsiasi motivo;

c) collocato in disponibilità;

d) sospeso dall'impiego,

la sua inscrizione nel quadro rimane sospesa fino a quando la sua posizione sia completamente definita.

Art. 32.

I quadri di avanzamento cessato di avere vigore con la data di convocazione delle competenti Commissioni per la compilazione dei nuovi quadri ordinari per i corrispondenti gradi.

E' fatta eccezione per i quadri di avanzamento compilati in base al criterio del concorso, i quali vigono finchè non siano completamente esauriti, salvo il disposto degli articoli 27 a 31.

Per gli ufficiali inscritti in quadro perchè giudicati meritevoli di promozione eccezionale a scelta valgono le disposizioni dell'art. 59, salvo il disposto degli articoli 27 a 31.

Art. 33.

Sono considerati esclusi dall'avanzamento:

a) gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento dalle competenti Commissioni o esclusi a mente dell'art. 26;

b) gli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento come all'art. 29;

c) gli ufficiali che presi in esame per la scelta comparativa e giudicati idonei non sono iscritti nel quadro di avanzamento quando il numero degli inscritti nel quadro è superiore a quello corrispondente alla loro sede di anzianità;

d) gli ufficiali che non abbiano potuto essere scrutinati per mancanza delle condizioni di imbarco o di carica prescritti per il loro grado e corpo, a meno che tale mancanza non sia dovuta a cause derivanti da motivi di servizio o da infermità temporanee provenienti dal servizio.

Per l'applicazione dell'art. 30 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, si intenderanno esclusi definitivamente dall'avanzamento;

1° gli ammiragli di divisione, i contrammiragli e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni del comma *a*) o del comma *b*);

2° i capitani di vascello, i capitani di fregata e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una sola volta siano nelle condizioni o del comma *a*) o del comma *b*), o che per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a dieci mesi siano nelle condizioni del comma *c*);

3° i capitani di corvetta e gradi corrispondenti che si trovino in una delle condizioni previste dai comma *a*) e *b*) per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a dieci mesi;

4° i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, che per tre volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a venti mesi fra la prima e l'ultima, si trovino nelle condizioni del comma *c*), o che si trovino una volta nelle condizioni del comma *a*) o *b*) e due volte in quelle del comma *c*);

5° tutti gli ufficiali di ogni corpo o grado che si trovino per quattro volte consecutive o non consecutive alla distanza non inferiore a trenta mesi fra la prima e l'ultima, nelle condizioni del comma *d*).

Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano le norme dell'art. 43. Ai capitani di fregata e gradi corrispondenti, che si trovino per due volte consecutive o non consecutive a distanza non inferiore a 10 mesi nella condizione del comma *c*) si applicano gli articoli 50 e 51.

Art. 34.

All'ufficiale che viene inscritto sul quadro di avanzamento agli ufficiali che sono dichiarati non idonei agli uffici del grado o all'avanzamento; a quelli giudicati idonei ma non inscritti sul quadro, nel quale sono inscritti ufficiali pari grado di essi meno anziani, ed a quelli infine per i quali viene disposta la cancellazione o la sospensione dal quadro, è data conoscenza dei giudizi che li riguardano, con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, è data anche conoscenza della motivazione della non idoneità o della cancellazione.

Art. 35.

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento ed iscritti in quadro sono promossi nell'ordine della loro inscrizione in quadro di mano in mano che si verificano vacanze nel grado superiore, con le norme di cui alla presente legge e relativo regolamento.

Art. 36.

L'ufficiale fuori quadro organico è promosso quando, verificandosi una vacanza nel grado superiore, a lui spetti coprirla secondo il posto che occupa nel quadro di avanzamento. Qualora l'ufficiale così promosso continui a rimanere fuori quadro organico nel ruolo del nuovo grado, si farà luogo a promozione di altro ufficiale per il posto vacante nel ruolo.

Allorquando l'ufficiale fuori quadro organico, di cui al precedente comma, cessati i motivi del collocamento fuori quadro, vi rientra, non si darà più corso a successive promozioni per il grado nel quale si verifica la eccedenza, fino a quando essa non sia eliminata.

Art. 37.

Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento ed a quelli dichiarati non idonei agli uffici del grado si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.

In ambedue i casi i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dal giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

Per i capitani di fregata e gradi corrispondenti si applicano anche le norme stabilite dagli articoli 50 e 51 e per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti le norme dell'art. 43.

CAPO IV.

Dell'avanzamento.

Art. 38.

L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello o grado corrispondente avviene per anzianità.

Il sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi direttore del corpo musicale non può conseguire avanzamento.

L'avanzamento a tenente commissario ed a tenente di porto ha luogo in base ai risultati del concorso di ammissione ed a quelli di un corso di istruzione teorico pratico e di tirocinio pratico secondo sarà stabilito dal regolamento.

Art. 39.

L'avanzamento al grado di tenente di vascello avviene per concorso in base ai risultati del corso superiore, ed all'esame delle note caratteristiche, nonchè degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

Al corso superiore prendono parte i sottotenenti di vascello, appartenenti allo stesso corso di uscita dalla Regia Accademia, ad eccezione di coloro che per qualsiasi causa abbiano acquistata una sede di anzianità nel corso seguente e che perciò a detto corso si considerano aggregati.

Se vi sono corsi intermedi di ufficiali ammessi in base a disposizioni speciali, essi potranno essere chiamati a frequentare il corso superiore con i pari grado del corso precedente o del corso seguente, ma saranno classificati a parte, fra loro.

Se per ragioni di servizio o per infermità temporanee qualche sottotenente di vascello non può prendere parte al corso superiore con i propri compagni di corso, egli sarà chiamato a seguirlo col corso seguente, ma sarà scrutinato a parte e gli sarà assegnato il posto che gli compete nel proprio corso.

Agli ufficiali che debbono frequentare il corso superiore è accordata una sola sessione di esami di riparazione.

Il quadro di avanzamento viene formato secondo le disposizioni date dal regolamento tenendo anche conto dei risultati dei corsi pratici cui potranno essere chiamati gli ufficiali stessi dopo il corso superiore.

Art. 40.

L'avanzamento a capitano del Corpo del genio navale, del corpo delle armi navali, del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato ha luogo per anzianità, quello a capitano delle capitanerie di porto per concorso per esame, tenendo conto degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. A tale concorso prendono parte ufficiali appartenenti allo stesso corso di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente, al quale si intendono aggregati.

L'avanzamento al grado di capitano nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianità, con le norme che saranno stabilite dal regolamento. L'avanzamento a capitano del Corpo Reale equipaggi marittimi avviene col criterio della scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

Art. 41.

L'avanzamento a capitano di corvetta avviene per concorso, tenendo conto dei risultati ottenuti al corso di comando, del servizio prestato in guerra, delle note caratteristiche, e degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

A tale corso prendono parte tutti i tenenti di vascello appartenenti ad uno stesso corso di uscita della Regia accademia navale, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente. Se vi sono ufficiali che non possono frequentare il corso per ragioni di Regio servizio o per infermità temporanee, ovvero ufficiali appartenenti a corsi intermedi, si applica ad essi, analogamente il disposto dell'art. 39.

Agli ufficiali che frequentano il corso non è concesso di ripeterlo in caso di insuccesso.

Gli ufficiali appartenenti allo stesso corso, come al 1° comma del presente articolo, possono dal Ministero essere destinati a frequentare il corso di comando in vari gruppi.

Art. 42.

L'avanzamento a maggiore in tutti i Corpi militari della Regia marina avviene in seguito a concorso per esame, senza frequentare speciali corsi. Agli esami di concorso possono prendere parte gli ufficiali appartenenti allo stesso corso di uscita dall'Accademia navale o di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. Gli ufficiali per la direzione delle macchine che passeranno a far parte del Corpo del genio navale, agli effetti di questo articolo, si intenderanno aggregati al corso di reclutamento del genio navale che immediatamente li precede nell'anzianità.

L'avanzamento al grado di maggiore nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianità secondo le norme del regolamento. A tale avanzamento possono concorrere solo i capitani per la direzione delle macchine che avendo conseguito l'idoneità all'esame per maggiore per la direzione delle macchine non passeranno nel Corpo del genio navale.

Art. 43.

I tenenti di vascello che rinunciano a frequentare il corso di comando e gli ufficiali pari grado dei vari Corpi militari della Regia marina che rinunciano a sostenere gli esami stabiliti per l'avanzamento degli ufficiali del proprio corpo e grado, possono rimanere in servizio, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, fino a quando raggiungano il minimo delle condizioni stabilite per poter essere collocati in ausiliaria.

Tale disposizione si applica anche agli ufficiali di cui al precedente comma che non superano con esito favorevole il corso di comando o gli esami stabiliti per l'avanzamento dei capitani dei vari Corpi militari della Regia marina.

Il numero complessivo di tali ufficiali non potrà eccedere la 8ª parte del ruolo organico del loro grado e corpo; facendosi luogo ove si verificasse tale eccedenza al collocamento in ausiliaria o in congedo provvisorio dei meno idonei a cominciare dai più anziani, quando abbiano raggiunto le condizioni per tali collocamenti.

I capitani per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, che non possono avere avanzamento a maggiore, saranno conservati in servizio fino al limite di età prescritto per il loro grado.

Art. 44.

L'avanzamento al grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti avviene per scelta comparativa secondo le norme dell'art. 24. Agli scrutinandi sarà però attribuito per la classifica di cui all'art. 24 un punto di anzianità e non si farà luogo a spostamenti fra i classificati con punti assai prossimi, come sarà disposto col regolamento. I maggiori per la direzione delle macchine ed i capitani per la direzione delle macchine trasferiti nel corpo del genio navale a mente dell'art. 45 comma *c*) della legge sull'ordinamento della Regia marina, dovranno sottoporsi a speciali corsi o a speciali prove di esame per l'avanzamento a tenente colonnello del genio navale. I maggiori per la direzione delle macchine già inscritti nei quadri di avanzamento del 1926, e trasferiti nel Corpo del genio navale, non dovranno sottoporsi a speciali prove per l'avanzamento a tenente colonnello del genio navale, applicandosi ad essi la scelta comparativa secondo le norme dell'art. 24.

I maggiori per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, non potranno avere alcun avanzamento.

Essi saranno trattenuti in servizio fino a raggiungere i limiti di età del proprio grado.

Art. 45.

I capitani di corvetta e gli ufficiali di grado corrispondente dichiarati idonei ma non compresi nel quadro di avanzamento concorrono con i loro pari grado nei successivi quadri di avanzamento suppletivi ed ordinari sino a che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 33, paragrafo 4°.

Art. 46.

E' data facoltà al Ministro della marina di concedere che alcuni capitani e maggiori del genio navale avanzino con la metà delle condizioni di imbarco in servizio di macchina. Il numero di tali ufficiali sarà determinato con disposizione ministeriale, ma non potrà eccedere l'8ª parte del ruolo dei capitani e la 6ª parte del ruolo dei maggiori.

Art. 47.

L'avanzamento al grado di capitano di vascello e corrispondenti avviene a scelta comparativa secondo le norme dell'art. 24.

Per gli ufficiali dello Stato Maggiore sarà titolo di preferenza nella scelta l'aver seguito con risultati soddisfacenti il corso dell'Istituto di guerra marittima.

Art. 48.

Al corso presso l'Istituto di guerra marittima verranno ammessi capitani di corvetta dopo l'esperimento in comando navale e capitani di fregata.

La Commissione ordinaria di avanzamento procederà all'esame degli ufficiali suddetti e ne proporrà l'inscrizione al corso dell'Istituto di guerra marittima quando essi abbiano:

a) non meno di 15 ventesimi per le loro qualità tecnico-professionali e di carattere;

b) non meno di 15 ventesimi al corso di comando di cui all'art. 41;

c) non meno di 33 ventesimi complessivamente fra i due punti suddetti.

Le modalità relative saranno indicate dal regolamento.

Art. 49.

I capitani di fregata e gradi corrispondenti dichiarati idonei ma non compresi in quadro concorrono con i loro pari grado nei successivi quadri di avanzamento suppletivi ed ordinari sino a che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 33 paragrafo 2°.

Art. 50.

I capitani di fregata e gradi corrispondenti che per due volte consecutive o non consecutive alla distanza non inferiore a 10 mesi vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 33 comma *c*) sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 51.

I capitani di fregata e gradi corrispondenti da collocarsi in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'art. 50 sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data della classifica definitiva che li riguarda, ma sono considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio. Alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 52.

Il capitano di fregata e l'ufficiale di grado corrispondente collocato in aspettativa per riduzione di quadri in base agli articoli 50 e 51 consegue la promozione al grado superiore quando la conseguono tutti i pari grado inscritti nel 1° quadro nel quale egli non fu compreso.

Art. 53.

L'aspettativa per riduzione dei quadri nella quale sono collocati i capitani di fregata e gradi corrispondenti a norma degli articoli 50 e seguenti è regolata, meno per quanto

riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938. Però i capitani di fregata e i tenenti colonnelli promossi capitani di vascello o colonnelli a norma del precedente articolo liquideranno dal giorno della promozione gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado, come se fossero rimasti in servizio.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione, con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Art. 54.

L'avanzamento al grado di contrammiraglio e gradi corrispondenti avviene a scelta comparativa, con le norme indicate all'art. 24.

Art. 55.

L'avanzamento al grado di ammiraglio di divisione e di ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti avviene a scelta assoluta.

Art. 56.

Il grado di ammiraglio di armata è conferito all'ammiraglio di squadra che viene nominato comandante in capo dell'armata, a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianità.

Art. 57.

Il grado di Grande Ammiraglio può essere conferito solamente per azioni di guerra.

Art. 58.

L'ufficiale che possiede qualità morali, intellettuali, militari e di cultura così eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando o le funzioni del grado superiore e che abbia reso altresì — nell'esercizio delle sue attribuzioni — servizi di straordinaria importanza allo Stato, anche se non possieda ancora le condizioni normali di avanzamento del proprio grado, sarà promosso a scelta eccezionale al grado superiore, purchè abbia raggiunto il primo terzo del ruolo del suo grado quando il ruolo stesso comprenda un numero di ufficiali superiore a 10, o la prima metà di esso, quando ne comprenda meno di 10.

Per l'avanzamento di cui sopra occorre in ogni caso che l'ufficiale abbia raggiunto la metà delle condizioni stabilite dalle tabelle di cui all'art. 6.

Art. 59.

Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta di cui al precedente articolo sono fatte con speciale relazione a Sua Maestà il Re dal Ministro della marina, se da questo approvate. Esse però dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione di avanzamento competente di cui agli articoli 20 e 21.

Gli ufficiali dichiarati meritevoli di promozione eccezionale a scelta hanno l'assoluta precedenza su tutti gli iscritti in quadro di avanzamento del proprio corpo e grado e sono classificati fra loro secondo la loro anzianità di grado.

Gli ufficiali iscritti nel quadro per la promozione eccezionale a scelta, se non sono eventualmente promossi prima della decadenza del quadro, sono confermati nei successivi quadri secondo l'ordine della loro iscrizione nel quadro che va a scadere.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente sono analogamente applicabili anche ai capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi per la nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi.

CAPO V.

Degli ufficiali in congedo.

Art. 60.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutti i corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioè:
1° ufficiali di complemento;
2° ufficiali in ausiliaria;
3° ufficiali in congedo provvisorio;
4° ufficiali della riserva navale.

Art. 61.

Gli ufficiali di complemento, in ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva navale sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in ruoli di anzianità conformemente a quanto è stabilito dall'art. 14 per gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 62.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuato per quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozioni.

Art. 63.

Il criterio fondamentale di cui all'art. 1° è base dell'avanzamento anche degli ufficiali in congedo.

Art. 64.

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità, dello stesso corpo e ruolo, fatta astrazione da coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamento.

Art. 65.

Ogni anno, dopo l'epoca in cui vengono compilate le note informative degli ufficiali in congedo, il Ministero della marina fissa per ogni ruolo dei vari Corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento ad anzianità.

Art. 66.

La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore è:

di 3 anni nel grado di guardamarina o gradi corrispondenti;

di 4 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;

di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti;

di 6 anni in ciascuno dei gradi superiori.

Art. 67.

Gli ufficiali di complemento della Regia marina, aventi grado di guardiamarina o sottotenente, che ottengano, in seguito a loro domanda, d'essere trattenuti in servizio temporaneo, al termine della ferma, vincolandosi a prestar servizio non interrotto per tre anni dopo la loro ferma di leva, possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del corpo cui appartengono, con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco vigenti per gli ufficiali di pari grado e corpo del servizio permanente.

Art. 68.

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, in servizio permanente.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per l'indipendenza d'Italia, o abbiano ottenute ricompense al valor militare, possono ottenere due promozioni.

Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti, fatta eccezione per gli ufficiali del Corpo di commissariato e delle capitanerie di porto e del Corpo Reale equipaggi marittimi, che possono raggiungere soltanto il grado di capitano.

Art. 69.

Per lo scrutinio degli ufficiali in congedo nei riguardi dell'avanzamento, per la loro inscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui gli articoli 23 comma 1°, 24 a 32 e 34, riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 70.

Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

se due volte furono cancellati dai detti quadri;

se appartenendo agli ufficiali di complemento per due volte non parteciparono agli eventuali richiami.

Art. 71.

Nulla è variato a quanto dispone il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, circa il conferimento direttamente dei vari gradi nei ruoli di complemento.

CAPO VI.

Delle disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 72.

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto o in parte del territorio dello Stato o delle Colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Art. 73.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di tutti i Corpi e ruoli della Regia marina, promozioni straordinarie, per merito di guerra debitamente accertato. Tali promozioni avranno decorrenza dalla data dei fatti d'arme che rispettivamente le originarono.

Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme degli articoli 58 e 59.

Art. 74.

Non si può far luogo a promozione per merito di guerra, quando l'ufficiale da promuovere non si sia trovato in zone dichiarate in istato di guerra, per ragioni del suo grado ed ufficio.

Art. 75.

In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami di idoneità che fossero, eventualmente, prescritti;

b) le promozioni per concorso, scelta assoluta o scelta comparativa, per le quali siano stabiliti corsi, esperimenti obbligatori o esami, possono aver luogo senza sottoporvi gli ufficiali;

c) i periodi minimi di permanenza nel grado di comando, di imbarco e di carica stabiliti dalla presente legge e dalle annesse tabelle sono ridotti a metà.

Art. 76.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano, interamente — durante il tempo di guerra — le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali in servizio permanente, eccezione fatta per i periodi di navigazione e per le schede di avanzamento prescritte dal 2° comma dell'articolo 23.

Art. 77.

Con disposizioni speciali, da emanarsi con Regio decreto, saranno stabilite, in tempo di guerra, secondo che le circostanze contingenti potranno richiedere, norme particolari anche in temporanea deroga alla presente legge, salvi però i principî fondamentali ai quali essa è stata informata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

CAPO VII.

Disposizioni riguardanti gli ufficiali del Corpo del genio navale.

Art. 78.

I tenenti già in servizio nel Corpo del genio navale e non ancora in quadro di avanzamento dovranno compiere il servizio macchine a bordo di Regie navi almeno per un anno per ottenere la promozione a capitano.

Art. 79.

Per i colonnelli e tenenti colonnelli del genio navale provenienti dal Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine il servizio reparti macchine si intende equipollente a quello richiesto presso la Direzione delle costruzioni e uffici tecnici per gli ufficiali del genio navale.

Per i colonnelli del genio navale attualmente in servizio il periodo di direzione assolto nel grado di tenente colonnello equivarrà a tutti gli effetti al periodo di direttore richiesto nel grado di colonnello.

I maggiori del genio navale attualmente in servizio potranno avanzare al grado di tenente colonnello senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella *B*.

I capitani del genio navale attualmente in servizio con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1922 potranno avanzare al grado di maggiore, ed a suo tempo a quello di tenente colonnello senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella *B*.

I capitani del genio navale attualmente in servizio con anzianità di grado posteriore al 1° gennaio 1922 potranno avanzare al grado di maggiore compiendo la metà del periodo di imbarco previsto dalla tabella *B*.

I tenenti del genio navale che all'entrata in vigore della presente legge siano già in quadro di avanzamento potranno avanzare al grado di capitano senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella *B*. Essi dovranno compiere nel grado di capitano almeno i due terzi del periodo di imbarco previsto per questo grado per ottenere l'avanzamento al grado di maggiore.

I tenenti del genio navale, esclusi quelli di cui al comma precedente, con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1925, potranno avanzare al grado di capitano compiendo solo la metà del periodo di imbarco previsto dalla tabella *B*.

CAPO VIII.

Disposizioni per gli ufficiali trasferiti dai ruoli degli ufficiali in congedo.

Art. 80.

Nulla è variato alle disposizioni del R. decreto-legge numero 1468 in data 10 agosto 1919, convertito nella legge 9 aprile 1922, n. 430, relativo agli ufficiali superiori riammessi in servizio permanente dai ruoli della riserva navale.

Art. 81.

Gli ufficiali dello Stato Maggiore in servizio permanente che provengono dai ruoli di complemento o della riserva navale, che non abbiano in passato frequentato il corso superiore, o, avendolo frequentato, rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami, debbono frequentare il corso di comando con esito favorevole per poter proseguire in carriera oltre il grado di tenente di vascello.

Nulla è variato a quanto dispone il R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 2311, per gli ufficiali di vascello che furono già promossi capitani di corvetta senza aver frequentato con esito favorevole il corso superiore. Essi non potranno avere ulteriore avanzamento.

Quanto sopra è ugualmente applicabile ai tenenti di vascello in servizio permanente, provenienti dal reclutamento normale, i quali, in applicazione del R. decreto-legislativo n. 1512 in data 25 agosto 1919, furono promossi a tale grado senza frequentare il corso superiore o che rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami.

Agli ufficiali considerati nel presente articolo saranno applicate le disposizioni dell'art. 43 se essi rinuncieranno a seguire il corso di comando o lo avranno seguito con esito non favorevole.

Art. 82.

Le disposizioni degli articoli 42 e 43 si applicano anche agli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina che siano stati trasferiti nei ruoli del servizio permanente da quelli degli ufficiali di complemento e della riserva navale, in applicazione di disposizioni speciali.

Art. 83.

Gli ufficiali di qualsiasi grado o corpo trasferiti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale (salvo quelli di cui all'art. 80) saranno compresi nel numero degli ufficiali stabilito dai ruoli organici dei rispettivi Corpi e gradi.

Art. 84.

Gli ufficiali medici provenienti dai ruoli di complemento costituiranno, agli effetti dell'avanzamento, un corso di ammissione per ciascun rispettivo concorso in base al quale sono stati ammessi in servizio permanente. Essi avanzeranno quindi con le norme vigenti per coloro che provengono dal normale reclutamento.

CAPO IX.

Degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio.

Art. 85.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto n. 1938 del 15 ottobre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorchè lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.

CAPO X.

Degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio.

Art. 86.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio continuano ad essere applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 15 gennaio 1925, n. 338 sullo stato, avanzamento, e trattamento di pensione degli ufficiali stessi, con le seguenti avvertenze:

a) che per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento si osservano le disposizioni della presente legge;

b) che gli ufficiali riassunti provenienti dal servizio permanente acquistano diritto all'avanzamento non in seguito al crearsi della vacanza nel ruolo del grado superiore, ma se trattasi di avanzamento ad anzianità o a scelta assoluta, quando l'acquista l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei ruoli; se trattasi di avanzamento a scelta comparativa, quando acquista diritto all'avanzamento l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei rispettivi quadri di avanzamento;

c) che essi vengono presi in esame agli effetti dell'avanzamento, quando è preso in esame l'ufficiale in servizio per-

manente che li precede, e sono considerati in più, all'infuori delle aliquote fissate dal Ministero della marina per la presa in esame degli ufficiali dei vari corpi;

d) che gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo acquistano diritto all'avanzamento e vengono presi in esame ai fini dell'avanzamento stesso subito dopo i pari grado del rispettivo Corpo di eguale anzianità nel ruolo del servizio permanente.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra inscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, potranno conseguire l'avanzamento con le norme e nei modi che saranno fissati nel regolamento.

DISPOSIZIONI VARIE.

CAPO XI.

Art. 87.

Gli ufficiali dello Stato Maggiore Generale S. A. N. che passano a far parte del nuovo Corpo degli ufficiali per le armi navali, e gli ufficiali dello Stato Maggiore che passeranno a far parte del detto nuovo Corpo, avanzeranno secondo le norme degli articoli precedenti. Essi però saranno considerati fino al 1° gennaio 1936 come facenti parte del ruolo degli ufficiali dello Stato Maggiore con la loro attuale sede di anzianità. Dal 1° gennaio 1936 l'avanzamento avverrà indipendentemente da quello degli ufficiali di Stato Maggiore.

Art. 88.

Per gli ufficiali superiori di Stato Maggiore che il Ministero ritenesse di dover destinare ad incarichi devoluti ad ufficiali delle armi navali saranno considerati come periodi di imbarco, agli effetti dell'avanzamento, quelli compiuti in tali incarichi.

Il periodo di imbarco in comando navale dovrà però essere in ogni caso totalmente compiuto.

Art. 89.

Per l'applicazione dell'art. 33 valgono anche gli scrutini compiuti dalle competenti Commissioni di avanzamento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 90.

I quadri di avanzamento del 1926 già compilati cessano di aver vigore alla data di pubblicazione della presente legge, eccettuati quelli compilati col criterio del concorso.

Non si farà luogo a promozioni anche se si verificassero vacanze sino alla compilazione dei nuovi quadri di avanzamento.

Art. 91.

E' data facoltà al Ministro per la marina, per la prima applicazione della presente legge, di emanare speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 92.

Per la compilazione dei quadri di avanzamento ordinari o suppletivi nell'anno 1926 e per le conseguenti promozioni, i periodi minimi di imbarco, comando e di carica saranno quegli stessi stabiliti prima della entrata in vigore della presente legge.

Per gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto si osserveranno le prescrizioni della presente legge tranne che per i tenenti colonnelli pei quali il servizio di comandante in 2ª di una Direzione marittima equivarrà a tutti gli effetti quale comando.

Nella compilazione dei quadri nell'anno 1927 sarà ridotto alla metà il periodo di permanenza prescritto dalla presente legge nelle varie cariche (eccezione fatta per il comando navale) per quei gradi e corpi per i quali tale condizione non era obbligatoria prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 93.

Le norme relative al corso di comando per la promozione a capitano di corvetta saranno applicabili ai tenenti di vascello con anzianità di grado del 21 febbraio 1918 e posteriore.

Le norme relative agli esami per la promozione a maggiore di porto saranno applicabili agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto incominciando dai quadri di avanzamento da compilarsi nel 1927.

Fino alla compilazione di tali quadri continueranno ad aver vigore le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Queste ultime disposizioni continueranno pure ad essere applicate agli ufficiali che facciano parte di corsi in parte promossi con le norme stesse.

Art. 94.

La legge 6 marzo 1898, n. 59, e tutte le disposizioni riguardanti l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.

Sono anche abrogati i decreti Luogotenenziali legislativi in data 12 aprile 1917, n. 571 e 9 dicembre 1917, n. 2017, nonchè il R. decreto-legge 3 maggio 1925, n. 849, riguardanti le promozioni eccezionali a scelta.

Per l'avanzamento dei sottufficiali e militari del Corpo Reale equipaggi marittimi rimangono in vigore le relative disposizioni di cui al testo unico delle leggi approvato con R. decreto 21 agosto 1925, n. 1525, con le successive aggiunte e varianti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 8 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA *A*.

Ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore.

(*Ufficiali di vascello*).

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da ammiraglio di squadra ad ammiraglio di armata..	—	—	—	—
Da ammiraglio di divisione ad ammiraglio di squadra..	12 mesi	12 mesi	In effettivo comando di forze navali o di divisione nel grado di ammiraglio di divisione.	Tutti coloro che sono in ruolo e in condizioni.
Da contrammiraglio ad ammiraglio di divisione	6 mesi	—	—	id.
Da capitano di vascello a contrammiraglio...........	2 anni e 6 mesi	2 anni	Di cui almeno uno in comando di nave o di flottiglia nel grado di capitano di vascello potendo l'altra metà essere effettuata come Capo di Stato Maggiore di forze navali.	Primo quarto del ruolo di anzianità.
Da capitano di fregata a capitano di vascello	id.	3 anni	Di cui almeno uno in comando nel grado di capitano di fregata.	Primo quinto del ruolo di anzianità.
Da capitano di corvetta a capitano di fregata.........	id.	3 anni	Di cui almeno uno in comando nel grado di capitano di corvetta.	id.
Da tenente di vascello a capitano di corvetta	4 anni	4 anni	Di cui almeno un anno in comando nel grado di tenente di vascello.	Per corso.
Da sottotenente a tenente di vascello..	3 anni	2 anni	Superare il corso superiore.	id.
Da guardiamarina a sottotenente di vascello.............	1 anno e 6 mesi	1 anno	—	id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA *B*.

Ufficiali del Corpo del genio navale.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da tenente generale a generale ispettore	12 mesi	—	—	Tutti coloro che sono in ruolo e nelle condizioni.
Da maggior generale a tenente generale	6 mesi	—	—	id.
Da colonnello a maggior generale......	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno nel grado di colonnello come direttore delle Costruzioni navali o capo ufficio tecnico della Regia marina o incarico equipollente.	id.
Da tenente colonnello a colonnello	id.	—	Di cui almeno sei mesi nel grado di tenente colonnello come vice direttore o sottodirettore delle costruzioni navali in uno dei Regi arsenali o incarico equipollente.	Primo quarto del ruolo di anzianità.
Da maggiore a tenente colonnello.........	id.	1 anno e 6 mesi	In direzione di macchina	id.
Da capitano a maggiore	4 anni	6 anni	Di cui almeno due in direzione macchina e uno in servizio macchina.	Per corso.
Da tenente a capitano	3 anni	6 anni	Di cui 24 mesi in servizio macchina, 6 presso cantieri di costruzioni privati.	id.
Da sottotenente a tenente..............	Dopo conseguita la laurea	—	—	id

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA *C.*

Ufficiali del Corpo armi navali.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da tenente generale a generale ispettore .	12 mesi	—	—	Tutti coloro che sono in ruolo e in condizioni
Da maggiore generale a tenente generale.	6 mesi	—	—	Id.
Da colonnello a maggiore generale . . .	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno in qualità di direttore dei lavori o incarico equipollente	Id.
Da tenente colonnello a colonnello	Id.	—	Di cui almeno 6 mesi in qualità di vice direttore in una direzione di lavori o in qualità di sottodirettore dei lavori o incarico equipollente	Primo quarto del ruolo di anzianità
Da maggiore a tenente colonnello	Id.	Id.	—	Id
Da capitano a maggiore	4 anni	5 anni	Di cui almeno due anni nel grado di capitano, di cui almeno un anno nel grado di tenente	Per corso
Da tenente a capitano	3 anni			Id.
Da sottotenente a tenente	dopo conseguita la laurea	—	—	Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:

MUSSOLINI.

TABELLA *D-1*

Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo.

(*Ufficiali medici*)

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da maggior generale a tenente generale .	6 mesi	—	—	Tutti coloro che sono in ruolo e nelle condizioni
Da colonnello a maggior generale . . .	2 anni e sei mesi	—	Di cui almeno un anno come direttore di ospedale nel grado di colonnello	Id.
Da tenente colonnello a colonnello	Id.	—	Di cui almeno 6 mesi come vice direttore di ospedale nel grado di tenente colonnello o sotto direttore o incarico equipollente	Primo terzo nel ruolo di anzianità
Da maggiore a tenente colonnello	Id.	—	—	Id.
Da capitano a maggiore	4 anni	1 anno	—	Per corso
Da tenente a capitano	3 anni	6 mesi	—	Id.

TABELLA *D-2*

Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo.

(*Ufficiali chimici farmacisti*)

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da maggiore a tenente colonnello	2 anni e 6 mesi	—	Tutti quelli in condizioni
Da capitano a maggiore	4 anni	—	Per corso
Da tenente a capitano	3 anni	—	Tutti quelli in condizioni

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:

MUSSOLINI.

TABELLA *E*.

Ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da maggiore generale a tenente generale .	6 mesi	—		Tutti coloro che sono nel ruolo e nelle condizioni
Da colonnello a maggior generale. . . .	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno nel grado di colonnello come direttore di commissariato	Id.
Da tenente colonnello a colonnello	Id.	—	Di cui almeno sei mesi nel grado di tenente colonnello come vice direttore di commissariato o sotto direttore di commissariato o capo ufficio amministrativo alla difesa M.M. di Messina o capo ufficio amministrativo della Regia accademia navale o incarico equipollente	Primo terzo del ruolo di anzianità
Da maggiore a tenente colonnello	Id.	—	—	Id.
Da capitano a maggiore	4 anni	2 anni	—	Per corso
Da tenente a capitano	3 anni	1 anno	—	Id.
Da sottotenente a tenente	1 anno	6 mesi	Superare un corso teorico pratico militare e un tirocinio pratico a bordo	Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA *F*.

Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da maggior generale a tenente generale .	6 mesi	—	Tutti coloro che sono nel ruolo e nelle condizioni
Da colonnello a maggior generale	2 anni e 6 mesi	Di cui uno al comando di una Direzione marittima	Id.
Da tenente colonnello a colonnello	Id.	Di cui uno al comando di una Direzione marittima o di un Compartimento marittimo	Primo terzo del ruolo di anzianità
Da maggiore a tenente colonnello	Id.	Di cui uno al comando di un Compartimento marittimo o di un Ufficio circondariale marittimo autorizzato a tenere la matricola delle navi e della gente di mare, oppure quale comandante in 2ª di una direzione marittima o di un compartimento marittimo	Id.
Da capitano a maggiore	4 anni	Di cui uno al comando di un ufficio circondariale marittimo o quale ufficiale in 2ª di una Capitaneria di porto	Per corso
Da tenente a capitano	3 anni	—	Id.
Da sottotenente a tenente	1 anno	—	Id.

N. B. — Agli effetti dell'avanzamento è computato come comando, in un solo grado, il tempo trascorso dai colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori in qualità di capo divisione o di capo sezione o di capo ufficio presso le Amministrazioni centrali dello Stato, oppure di capo ufficio presso consorzi o altre istituzioni portuali per servizi d'istituto delle Capitanerie di porto affidati agli Enti predetti.

In via transitoria, per gli attuali colonnelli, è valido anche il periodo di direzione fatto nel grado di tenente colonnello, sempre che la carica non sia stata tenuta in sostituzione di un titolare assente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA *G*.

Ufficiali del Corpo reale equipaggi marittimi.

GRADO	Permanenza nel grado	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da tenente a capitano	Un anno	Il primo quinto del ruolo.
Da sottotenente a tenente.........	Un anno e 6 mesi	Tutti coloro che sono in ruolo e in condizioni, eccetto il sottotenente del Corpo musicale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA *H*.

Ufficiali del ruolo transitorio di macchina.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da capitano a maggiore	4 anni	2 anni	Di cui almeno uno di direzione di macchina nel grado di capitano	Primo quarto del ruolo
Da tenente a capitano	3 anni	2 anni	—	
Da sottotenente a tenente	1 anno e 6 mesi	1 anno	—	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1478.

LEGGE 8 luglio 1926, n. 1180.

Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero della marina provvede a tutti i servizi militari marittimi compreso quello, in concorso col Ministero dei lavori pubblici, dei fari e del segnalamento marittimo.

Il Ministero stesso disciplina e sovraintende all'istruzione nautica.

Art. 2.

Per gli affari riguardanti la marina militare il Ministro per la marina è coadiuvato da un Sottosegretario di Stato, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Può anche essere nominato un segretario generale con le attribuzioni stabilite con il R. decreto 16 luglio 1916, n. 874, e con quelle altre che potranno essere determinate con disposizioni del Ministro.

Art. 3.

I servizi dell'Amministrazione centrale della marina sono ripartiti nel modo seguente:

1° Gabinetto del Ministro;
2° Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato;
3° Ufficio leggi e decreti alla dipendenza del Ministro;
4° le seguenti Direzioni generali e centrali:
Direzione generale del personale e dei servizi militari;
Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche;
Direzione generale delle armi e armamenti navali;
Direzione centrale di sanità militare marittima;
Direzione centrale di Commissariato militare marittimo;
Direzione centrale del Genio militare per i lavori della Regia marina;
Direzione generale dei personali civili e degli affari generali;
5° Ufficio dell'istruzione nautica;
6° Ufficio della « Commissione per i salariati dello Stato ».

Con decreto del Ministro per la marina saranno stabilite le attribuzioni particolari delle Direzioni generali e centrali e degli Uffici del Ministero.

Ad ogni divisione, reparto, sezione ed ufficio è assegnato un numero di ufficiali e funzionari civili, a seconda dell'entità e della natura dei servizi che loro sono attribuiti.

Art. 4.

Alla tabella n. 67 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, è sostituita la seguente, per quanto riguarda il personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale (gruppo *A*).

Grado	4° direttori generali	2
»	5° ispettore generale (a)	1
»	6° direttori capi divisione	11
»	7° capi sezione	10
»	8° consiglieri	12
»	9° primi segretari	20
»	10° segretari	22
»	11° vice-segretari	
	Totale	78

(a) Con incarichi ispettivi sui servizi amministrativi degli arsenali e dei relativi magazzini e depositi in base alle disposizioni che di volta in volta darà il Ministero della marina.

Art. 5.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministro per la marina di prescindere, per non oltre un biennio, dalla osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai posti dei gradi 5° e 6° del ruolo del personale della carriera amministrativa (gruppo A), nonchè per le promozioni non oltre tre posti del grado 7° del ruolo medesimo.

Art. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge potranno essere modificate con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 8 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1479.

LEGGE 15 aprile 1926, n. 1141.

Conversione in legge del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1856, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 20 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 15 ottobre 1925, numero 1856, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 20 gennaio 1924.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et l'Albanie.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Haut Conseil de Régence d'Albanie animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amitié et de développer les relations commerciales et maritimes entre leurs deux Pays, ont résolu de conclure un traité de commerce et de navigation et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence Benito Mussolini, Président du Conseil, Ministre pour l'intérieur, et par *interim* des affaires étrangères, et

Le Haut Conseil de Régence d'Albanie:

Son Excellence Monsieur Kolë Thaçi, Ministre des finances et Son Excellence Monsieur Feïzi Bey Alizotti, ancien Ministre des finances,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les ressortissants du Royaume d'Italie et ceux de l'Etat Albanais.

Les ressortissants albanais en Italie et les ressortissants italiens en Albanie, soit qu'ils s'établissent dans les ports, villes ou lieux quelconques des territoires respectifs, soit qu'ils y résident temporairement, pourront y exercer leur commerce et leur industrie, sans être soumis à des droits, impôts, taxes ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres, ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux ou sur les ressortissants de la nation la plus favorisée, et les droits, privilèges, exemptions, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou industrie, les ressortissants de l'une des Parties contractantes, seront commun aux ressortissants de l'autre.

Les ressortissants de l'une des deux Parties contractantes qui exercent dans leur pays une industrie ou un commerce, auront le droit personnellement ou par des voyageurs à leur service de faire des achats de marchandises dans le territoire de l'autre Partie contractante, de prendre des commandes, même sur échantillons, sans acquitter pour cela une taxe spéciale plus élevée que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée. Dans l'exercice de leur activité sur le territoire de l'autre Partie contractante, ils jouiront, de la part des administrations publiques et des services publics, d'une égalité de traitement avec les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 2.

Les Parties contractantes se garantissent reciproquement, en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit, les droits et le traitement de la nation la plus favorisée.

Chacune des Parties contractantes s'engage, en conséquence, à faire profiter l'autre, gratuitement et immédiatement, de tous les privilèges et faveurs que, sous les rapports précités, elle a concédés ou concéderait à une tierce Puissance, notamment quant au montant, à la garantie et à la perception des droits fixés ou non dans le présent traité, aux entrepôts des douanes (y compris le régime concernant l'entrée, la sortie et la conservation des marchandises dans les ports francs, points francs, ou magasins généraux), aux taxes intérieures, aux formalités et au traitement des expéditions en douane et aux droits d'accise ou de consommation perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des communes, des corporations ou établissements.

Sont exceptées, toutefois, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ulterieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière, ainsi que celles resultant d'une union douanière déja conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des Parties contractantes.

Art. 3.

Les droits d'entrée en Albanie sur le produits originaires et en provenance de l'Italie, désignés dans l'annexe *A* au présent traité, ne pourront pas dépasser les taux indiqués dans ladite annexe.

Les droits d'entrée en Italie sur les produits originaires et en provenance de l'Albanie, désignés dans l'annexe *B* au présent traité, ne pourront pas dépasser les taux indiqués dans ladite annexe.

Art. 4.

Si l'une des Parties contractantes frappe les produits d'un tiers Pays de droits plus élevés que ceux applicables aux mêmes produits originaires et en provenance de l'autre Partie, ou si elle soumet les marchandises d'un tiers pays à des prohibitions ou restrictions d'importation non applicables aux mêmes marchandises de l'autre Partie contractante, elle est autorisée, dans le cas où les circonstances l'exigeraient, à faire dépendre l'application des droits les plus réduits aux produits provenant de l'autre Partie, ou leur admission à l'entrée, de la présentation de certificats d'origine.

Lesdits certificats pourront émaner de l'autorité locale de lieu d'exportation ou bureau de douane d'expédition, soit à l'intérieur, soit à la frontière, ou de la Chambre de commerce et d'industrie compétente, ou d'un agent consulaire.

Les Parties contractantes veilleront à ce que le commerce ne soit entravé ni par la hauteur des taxes perçues pour ces certificats, ni par des formalités inutiles lors de leur délivrance.

Art. 5.

Les marchandises de toute nature, en transit, seront réciproquement affranchies de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées. Les Parties contractantes s'engagent en outre à ne pas soumettre le transit à des formalités ou autres mesures qui, n'étant pas nécessaires, seraient de nature à l'entraver.

Art. 6.

Dans le but de favoriser le développement des relations commerciales entre les deux Etats, les Gouvernements des deux Parties contractantes s'engagent, chacun pour ce qui est de son ressort, à donner leur appui à l'institution de deux entrepôts sur les territoire albanais, l'un à Scutari, l'autre à Santi Quaranta, dans lesquels pourront être déposées les marchandises expédiés de l'Italie en Albanie, soit pour la consommation dans l'intérieur de l'Etat, soit pour la réexportation, ainsi que les marchandises albanaises destinées à être expédiées en Italie, soit pour la consommation dans le Royaume, soit pour la réexportation.

Les Gouvernements des deux Parties contractantes étudieront, le cas échéant, d'un commun accord, les règles et les conditions d'après lesquelles l'institution desdits entrepôts pourrait être concédée à une société italienne, ou italo-albanaise, ou à une Chambre de commerce italo-albanaise, ainsi que les règles à suivre, dans ces cas, pour le fonctionnement des mêmes entrepôts.

Art. 7.

Les Parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions ou restrictions quelconques à l'importation, à l'exportation et au transit.

Cette disposition ne fait point obstacle aux mesures de prohibitions que chacune des Parties contractantes pourra être amenée à prendre en vue de la sûreté de l'Etat ou pour des motifs d'ordre sanitaire et en vue de la protection des animaux ou des plantes utiles contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles, ou par égard aux monopoles d'Etat, et en vue de l'application aux marchandises étrangères des prohibitions ou restrictons arrêtées à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires ou de la vente ou du transport à l'intérieur de marchandises similaires de production nationale.

Art. 8.

Aucun droit intérieur perçu pour les compte de l'Etat, d'autorités locales ou de corporations grevant actuellement ou à l'avenir, la production, fabrication ou consommation d'une marchandise quelconque dans le territoire d'une des Parties contractantes, ne sera pour un motif quelconque plus élevé ou plus onéreux pour les marchandises originaires et en provenance du territoire de l'autre, que pour les marchandises similaires de production indigène.

Art. 9.

Les sociétés commerciales et civiles (y compris les instituts, publics et privés, d'assurance) domiciliées dans les territoires de l'une des Parties contractantes et y ayant été validement constituées conformément aux lois respectives, seront reconnues, d'après les modalités et limitations fixées par les lois en vigueur, comme ayant l'existence légale dans les territoires de l'autre, pourront y exercer leur activité industrielle ou commerciale et auront tous leurs droits, y compris celui d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action soit pour y défendre.

En tout cas lesdites sociétés jouiront dans les territoires de l'autre Partie contractaute des mêmes droits, qui sont ou seraient accordés aux sociétés similaires d'un autre Pays quelconque.

Lesdits sociétés et instituts n'auront à payer pour l'exercice d'affaires commerciales ou industrielles dans le territoire de l'autre Partie des impôts, droits ou taxes, ni autres, ni plus élevés, que ceux perçus sur les nationaux ou sur les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 10.

Les Parties contractantes s'engagent réciproquement à ne pas octroyer des monopoles, privilèges ou concession qui

auraient pour résultat d'exclure, au profit total des ressortissants d'une ou de pleusieurs tierces Puissances, les ressortissants de l'autre Partie, en ce qui a trait à une ou plusieurs branches du commerce et de l'industrie.

En ce qui concerne les concessions minières, agricoles et de transport, il est entendu que les concessions qui pourraient être faites par l'une des Parties contractantes aux ressortissants de l'autre, ne seront subordonnées à des conditions plus onéreuses que celles qui seraient faites, pour les mêmes concessions, aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 11.

Les navires de l'une des deux Parties contractantes dans les ports de l'autre, seront traités, soit à l'entrée, et pendant leur séjour, soit à la sortie, sur le même pied que les navires nationaux ou les navires de la nation la plus favorisée, tant sous le rapport des droits et des taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomination, perçus au profit de l'Etat, des communes, corporations, fonctionnaires publics ou établissements quelconque, que sous celui du placement de ces navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, baies, bassin et docks, et, généralement, pour toutes les formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires, leurs équipages et leurs cargaisons.

En outre seront applicables, aux navires de l'une des Parties contractantes et à leur cargaison, toutes les faveurs que l'autre aurait accordées ou accorderait a l'avenir à un tiers Etat par rapport au traitement des navires et de leur cargaison.

Art. 12.

Aucun droit de navigation ou de port ne sera perçu, dans les ports des Parties contractantes, sur les navires de l'autre Partie qui viendraient y relâcher, par suite de quelque accident ou par force majeure, pourvu, toutefois, que le navire ne se livre à aucune opération de commerce, et qu'il ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps nécessaire.

En cas de naufrage ou d'avarie d'un navire appartenant au Gouvernement ou aux ressortissants de l'une des Parties contractantes sur les côtes, ou territoires de l'autre Partie, non seulement il sera donné aux naufragés toute sorte d'assistance et de facilités, mais encore les navires, leurs parties et débris, leurs ustensiles et tous les objets y appartenant, les documents du navire, trouvés à bord, ainsi que les effets et marchandises qui, jetés à la mer, auront été recouvrés, ou bien le prix de leur vente, seront intégralement remis aux propriétaires, sur leur demande ou celle de leurs agents, à ce dûment autorisés.

La procédure à suivre dans les cas susmentionnés est réglée dans la Convention consulaire entre les deux Etats.

Art. 13.

Toutes les marchandises, quelle qu'en soit la nature ou la provenance, dont l'importation, l'exportation, le transit et la mise en entrepôt pourra avoir lieu dans les Etats de l'une des deux Parties contractantes par des navires nationaux, pourront également y être importées, exportées, passer en transit, être mises en entrepôt, par des navires de l'autre Partie, en jouissant des mêmes privilèges, réductions, bénéfices et restitutions, et sans être soumises à d'autres ou plus forts droits de douane ou taxes, ni à d'autres ou plus fortes restrictions que ceux qui sont en vigueur pour les mêmes marchandises à leur importation, exportation, transit ou à leur mise en entrepót, par des navires nationaux ou par des navires de la nation la plus favorisée.

Art. 14.

Les conducteurs des navires et des barques appartenant à l'une des Parties contractantes seront libres de naviguer sur toutes les voies de communication par eau, se trouvant sur les territoires des Parties contractantes aux mêmes conditions et en payant les mêmes droits sur les bâtiments ou sur la cargaison que les conducteurs de navires et de barques nationaux ou de la nation la plus favorisée.

Art. 15.

La nationalité des navires sera constatée d'après les lois de l'Etat auquel le navire en question appartient.

Les certificats de jaugeage délivrés par l'une des Parties contractantes suffiront aussi dans le territoire de l'autre pour établir la capacité des navires sans qu'on procède à une révision du tonnage.

Sauf le cas de vente judiciaire, les navires de l'une des Parties contractantes ne pourront être nationalisés dans l'autre sans une déclaration de retrait de pavillon, délivrée par l'autorité de l'Etat dont ils relèvent.

Art. 16.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes seront libres de faire usage, sous les mêmes conditions et en payant les mêmes taxes que les nationaux, des chaussées et autres routes, canaux, écluses, bacs, ponts et ponts-tournants, des ports et endroits de débarquement, signaux et feux servant à désigner les eaux navigables, du pilotage, des grues, poids publics et autres installations, des magasins et établissements pour le sauvetage et le magasinage de la cargaison, des navires et autres objets, en tant que ces établissements ou institutions sont destinés à l'usage du public, soit qu'ils soient administrés par l'Etat, soit par des particuliers.

Sauf les règlements particuliers sur les phares et fanaux et sur le pilotage, il ne sera perçu aucune taxe, s'il n'a été réellement usage de ces établissements et institutions.

Art. 17.

Les navires italiens sont admis à effectuer, comme à présent, le transport des passagers et des marchandises de l'une à l'autre des ports albanais.

En ce qui concerne le déchargement dans les ports albanais des marchandises y transportées par les bateaux des compagnies de navigation ou des armateurs italiens, la livraison pourra continuer à être effectuée, comme à présent, aux magasins de la douane.

Art. 18.

Les italiens pourront exercer la pêche dans les eaux territoriales albanaises et concourir aux enchères aussi pour la pêche dans les eaux intérieures, en se conformant aux

dispositions des lois et des règlements en vigueur dans le Pays.

Art. 19.

Les deux Parties contractantes s'engagent à coopérer, par des moyens convenables, pour empêcher et punir la contrebande entre leurs territoire notamment en ce qui concerne les monopoles établis ou à établir dans les territoires de l'autre Partie; à signaler immédiatement aux représentants consulaires de l'autre Partie les constatations et détails relatifs aux contrebandes qui seront venus à connaissance de leurs fonctionnaires; à accorder, à cet effet, toute assistance légale aux organes de l'autre Partie contractante, chargés de la surveillance; à les aider et à leur faire parvenir, par les organes de finance et de police, ainsi que par les autorités locales en général, toutes les informations dont ils auront besoin pour l'exercice de leurs fonctions.

Art. 20.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt possible.

Il entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et restera exécutoire pour la durée de trois années à partir du jour de son entrée en vigueur. Cependant, s'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera prolongé par voie de tacite réconduction, pour une durée indéterminée et sera alors dénonçable en tout temps en restant exécutoire pendant six mois à partir du jour de la dénonciation.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leur cachet.

Fait à Rome, en double expédition, le 20 janvier 1924.

K. Thaçi.
Feïzi Alizotti.

Benito Mussolini.

Annexe A.

Tarif des droits a l'entrée en Albanie.

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or.
34	Riz	Quintal	8 —
37	Farines grises (*senolino*)	»	15 —
ex 46	Galettes et autres biscuits	»	70 —
47	Biscuits sucrés et produits similaires de première qualité	»	100 —
51	Citrons	»	6 —
ex 57	Amandes:		
b)	sèches	»	25 —
c)	sans coque	»	40 —
ex 75	Chocolat et cacao en poudre	»	100 —
98	Bière:		
a)	en fûts	»	20 —
b)	en bouteilles	»	30 —
102	Fernet	»	120 —
ex 103	Liqueurs, sucrés ou aromatiques et autres boissons alcooliques (excepté le Maraschino)	»	160 —
ex 103	Maraschino	»	100 —
ex 105 c)	Vermouth, Marsala et autres vins italiens similaires:		
	1. en fûts	»	80 —
	2. en bouteilles	»	100 —
106	Vin de quinquina, y compris le vin Serravallo	»	20 —
108	Eaux minérales de toute espèce	»	5 —
110	Glace et neige	»	3 —

Ad. 110. — *La glace et la neige importées à fin de conserver le poisson sont exemptes.*

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or.
118	Huile de ricin.	Quintal	5 —
ex 138	Peaux tannées et travaillées:		
a)	à semelles:		
	1. coupées	»	20 —
	2. déchets	»	30 —
	3. ordinaires	»	35 —
	4. semelles pour chaussures.	»	60 —
b)	de veau, vachette	»	80 —
153	Objets en bois grossièrement travaillés	»	25 —
155	Clous en bois	»	15 —
ex 157	Meubles en bois simple (ordinaire):		
a)	simples, en bois ordinaire.	»	35 —
ex 166	Liège en bouchons et en semelles	»	40 —
170	Papier d'emballage:		
a)	gros	»	3 —
b)	mince	»	5 —
175	Papier à lettres:		
a)	ordinaire	»	6 —
b)	de qualité supérieure.	»	10 —
181	Enveloppes à lettres, de tout espèce:		
a)	en boites.	»	25 —
b)	sans boites.	»	35 —
183	Enveloppes, autres.	»	25 —
187	Papier d'emballage, blanc	»	5 —
201	Objets en papier ou en carton non dénommés:		
a)	en papier d'argent, de soie, d'or	»	200 —
b)	en papier de métal sans valeur	»	150 —
c)	d'autres qualités	»	90 —

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or.
ex 204	Ouate et coton hydrophile.	Quintal	30 —
205	Coton en fil non tressé:		
a)	naturel.	»	30 —
b)	blanc.	»	35 —
c)	en couleur	»	45 —
206	Coton en fil tressé:		
a)	coton écru:		
	1. du no. 4 jusqu'à 24.	»	40 —
	2. du no. 26 jusqu'à 32	»	50 —
	3. du no. 34 au dessus	»	60 —
b)	coton blanc:		
	1. du no. 4 jusqu'à 24	»	50 —
	2. du no. 28 jusqu'à 32.	»	60 —
	3. du no. 34 jusqu'à 42	»	70 —
	4. du no. 60 et au dessus.	»	90 —
207	Fils de coton en général (en bobines, pelotes, écheveaux).	»	40 —
	Ad 207. — *Pour le fil en bobines on deduira le 10 % du droit.*		
ex 208	Rubans, soutaches, cordons en coton	»	120 —
ex 208	Lacets de chaussures	»	60 —
210	Tissus en coton écru, pesant par 100 m2:		
a)	jusqu'à 3 kg.	»	100 —
b)	de 3 jusqu'à 4 kg.	»	90 —
c)	de 4 jusqu'à 6 kg.	»	85 —
ç)	de 6 jusqu'à 7 kg.	»	75 —
d)	de 7 jusqu'à 9 kg.	»	65 —
d-h)	de 9 jusqu'à 11 kg.	»	50 —
e)	de 11 jusqu'à 13 kg.	»	40 —
f)	plus de 13 kg.	»	35 —

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or
211	Tissus en coton blanc, pesant par 100 m2:		
a)	jusqu'à 3 kg.	Quintal	325 —
b)	de 3 jusqu'à 4 kg.	»	275 —
c)	de 4 jusqu'à 6 kg.	»	200 —
ç)	de 6 jusqu'à 7 kg.	»	180 —
d)	de 7 jusqu'à 9 kg.	»	150 —
d-h)	de 9 jusqu'à 11 kg.	»	100 —
e)	de 11 jusqu'à 13 kg.	»	80 —
f)	plus de 13 kg.	»	65 —
212	Tissus en coton avec desseins, pesant par 100 m2:		
a)	jusqu'à 3 kg.	»	350 —
b)	de 3 jusqu'à 4 kg.	»	280 —
c)	de 4 jusqu'à 6 kg.	»	230 —
ç)	de 6 jusqu'à 7 kg.	»	200 —
d)	de 7 jusqu'à 9 kg.	»	170 —
d-h)	de 9 jusqu'à 11 kg.	»	125 —
e)	de 11 jusqu'à 13 kg.	»	105 —
f)	plus de 13 kg.	»	75 —
	Ad 212. — *Les tissus de coton, ayant de 3 jusqu'à 15 % en poids de soie ou de autres matières similaires seront soumis à un surplus de droit de 40 %.* *Les tissus de coton mélangés de fils d'or ou d'autres métaux dans la proportion de plus de 3 % en poids seront soumis à un surplus de droit de 50 %.*		
213	Mouchoirs en coton:		
a)	grands mouchoirs de qualité supérieure	»	300 —
b)	d'autre qualité	»	180 —

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or.
244	Chaussettes, gants flanelles, chemises, caleçons.	Quintal	400 —
ex 216	Velours en coton (exceptés les velours à côtes ou à raies):		
a)	ordinaires:		
	1. blancs	»	170 —
	2. avec desseins	»	200 —
	3. imprimés	»	250 —
b)	de qualité supérieure:		
	1. blancs	»	200 —
	2. avec desseins	»	250 —
	3. imprimés	»	300 —
ex 216	Velours en coton à côtes ou à raies, de tout genre, imprimés ou non.	»	125 —
ex 228	Sacs en chanvre ou en jute	»	15 —
ex 237	Tissus en laine:		
ex a)	étoffes (façon cachemire), pesant par m2:		
	3. plus de 300 gr. jusqu'à 500 gr.	»	280 —
b)	étoffes en laine épaisse, pesant par m2:		
	1. jusqu'à 400 gr.	»	250 —
	2. plus de 400 gr.	»	200 —
238	Tissus en laine mélangés de coton, pesant par m2:		
a)	jusqu'à 300 gr.	»	180 —
b)	plus de 300 gr.	»	135 —
ex 241	Flanelles, chemises, caleçons, en laine:		
a)	en laine pure	»	700 —
b)	en laine mélangée	»	600 —
ex 254	Tissus en soie teints ou non:		
b)	mélangés à d'autres matières	»	900 —

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or.
ex 265	Chapeaux fez:		
e)	en feutre, étoffes, velours, laine	Quintal	450 —
ex 270	Parapluies et parasols:		
b)	en laine ou laine et soie	par pièce	3 —
c)	en coton, lin et chanvre	»	1,50
277	Ceintures; couvertures, chambres à air, bandages pleins, pour bicyclettes, motocyclettes, automobiles, et autres voitures; gommes à effacer:		
a)	en caoutchouc	Quintal	20 —
b)	en caoutchouc, mélangé à d'autres matières	»	30 —
c)	tuyaux en caoutchouc, et gommes à effacer	»	40 —
281	Autres objets, en caoutchouc	»	150 —
285	Poudre à tirer	»	100 —
286	Poudre pour mines	»	30 —
292	Ciment	»	1 —
299	Soufre:		
a)	en poudre	»	—
b)	en morceaux	»	5 —
c)	mélangé à d'autres matières	»	2 —
304	Récipients en terre cuite:		
a)	ordinaires et non vernis	»	10 —
b)	vernis	»	5 —
ex 307	Marbre:		
a)	brut	—	exempt
ex b)	poli et travaillé:		
	I. marbre fin en tombes, marches d'escaliers, et tables	Quintal	2 —

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or.
337	Clous et petits clous:		
a)	clous en fer et en acier, fins:		
	1. du no. 13 au no. 15 inclusivement	Quintal	10 —
	2. du no. 16 au no. 17 inclusivement	»	9 —
	3. du no. 18 au no. 20 inclusivement	»	8 —
	4. du no. 21 au dessus	»	7 —
b)	clous en fer, avec la tête et le fut quadrangulaires:		
	1. petits	»	10 —
	2. grands	»	8 —
c)	clous d'autres métaux	»	15 —
e)	clous:		
	1. pour chaussures	»	10 —
	2. pour cage, avec la tête	»	20 —
	3. à ferre	»	15 —
d)	clous des espèces susmentionnées, avec tête d'autres métaux	»	20 —
ex 342	Meubles en fer, vernis ou en couleur	»	15 —
ex 357	Boutons en métal	»	80 —
ex 361	Cartouches:		
b)	de chasse:		
	1. chargées	»	75 —
	2. vides	—	50 —
ex 376	Plombs de chasse	—	10 —
389	Chaudières pour machine à vapeur	—	exemptes
390	Locomobiles et autres machines à vapeur	—	exemptes
392	Dinamos, accumulateurs	—	exempts
397	Machines et moteurs non dénommés	—	exempts
398	Machines agricoles et leurs accessoires	—	exempts

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or.
ex 107	Automobiles (y compris les camions):		
a)	ne surpassant pas le poids de 400 kg. . .	Quintal	100 —
b)	de 400 jusqu'à 900 kg.	»	90 —
c)	de 900 jusqu'à 1600 kg.	»	70 —
c)	de 1600 jusqu'à 2500 kg.	»	60 —
d)	de 2500 jusqu'à 4000 kg.	»	50 —
d-h)	de 4000 kg. au dessus.	»	30 —
ex 407	Accessoires pour automobiles (exceptés les pneus)	»	40 —
ex 408	Motocyclettes:		
a)	à deux roues.	»	40 —
b)	à trois roues.	»	50 —
ex 408	Accessoires de motocyclettes (exceptés les pneus):		
a)	en fer	»	50 —
b)	d'autrer métaux	»	100 —
409	Bicyclettes et leurs accessoires (exceptés les pneus:		
435	Chandelles	»	50 —
436	Bougies	»	100 —
ex 438	Ocres	»	50 —
447	Couleurs et crèmes pour chaussures	»	30 —
448	Vernis pour chaussures	»	40 —
ex 451	Couleurs broyées à l'huile	»	10 —
470	Soude et potasse caustique	»	40 —
472	Alun	»	50 —
477	Sulfate de cuivre	—	exempt
479	Naphtaline	Quintal	5 —
ex 483	Médicaments.	valeur	20 %
ex 483	Quinine et composés.	—	exempts
497	Peignes, parures, pipes, et articles similaires en celluloïd. en verre. et en matières analogues	Quintal	400 —
499	Objets en nacre et similaires.	»	100 —
ex 500	Objets en os ou en corne: boutons en os, corne. corozo	»	80 —

ANNEXE *B.*

Tarif des droits à l'entrée en Italie.

Numéros du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits d'entrée L. C. or.	Coefficient de majoration
ex 1	Chevaux:			
ex a)	chevaux entiers, ayant, au garrot, une hauteur de 1.30 mètres ou moins	Par tête	100 —	0.5
ex b)	autres, ayant, au garrot, une hauteur de 1.30 mètres ou moins:			
	1. mâles châtrés	»	40 —	—
	2. femelles	»	80 —	—
2	Mulets	»	25 —	—
3	Anes	»	5 —	0.5
ex 4	Boeufs, ayant par tête un poids de 240 Kg. ou moins, et destinés à l'abbatoir sous contrôle de la douane	»	10 —	—
ex 5	Bouffles	»	20 —	0.5
ex 6	Vaches, ayant par tête un poids de 200 Kg. ou moins, et destinées à l'abbatoir sous contrôle de la douane.	»	8 —	—
ex 9	Agneaux du poids de 12 Kg. et au dessous (poids vif)	»	2 —	—
ex 10	Chevreaux du poids de 12 Kg. et au dessous (poids vif)	»	2 —	—
33	Poissons frais, même congélés . . .	—	exempts	—
ex 34 a)	Poissons préparés: secs, salés ou fumés:			
	ex 5 sardines salées et pressées	Quintal	4 —	—
	6 sardines et anchois, en saumure	»	5 —	—

Numéros du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits d'entrée L. C. or.	Droits de majoration
ex 36	Bottargue	Quintal	60 —	—
ex 74	Haricots et fèves, secs	»	1.50	—
81 c)	Citrons et cédrats	—	exempts	—
ex 98 a)	Olives en saumure	Quintal	25 —	—
118	Olives fraîches	—	exemptes	—
123	Marcs d'olives	—	exempts	—
ex 211	Laines:			
a)	naturelles ou en suint	—	exemptes	—
b)	lavées	—	exemptes	—
246	Cocons à soie	—	exempts	—
605	Bois de chauffage	—	exempt	—
ex 627 a)	Joncs: bruts	—	exempts	—
ex 639 a)	Cornes et os: bruts	—	exempts	—
ex 653	Poix navale	—	exempte	—
ex 784 a)	Glands de chêne non moulus	—	exempts	—
805	Peaux autres que pour pelleterie, crues, fraîches (même salées ou en saumure), sèches ou marinées (pickled)	—	exemptes	—
806	Peaux pour pelleterie, crues, fraîches ou sèches	—	exemptes	—
398 a)	Boyaux, frais	—	exempts	—

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce te de navigation conclu à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Albanie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes, qui auront à former partie intégrante du même Traité:

Ad Art. 7.

Il est entendu que les Parties contractantes, dans le but de réaliser au plus vite dans son intégrité le principe établi à l'article 7, al. 1er du traité de commerce conclu ce jour, ne maintiendront des prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation, à moins que cela soit absolument nécessaire, et que pour aussi longtemps que subsisteront les circonstances exceptionnelles qui en sont la raison.

Ad Art. 11.

L'assimilation des navires et de leur cargaison dans les ports des deux Parties contractantes ne s'étend pas:

a) à l'application des lois spéciales de protection de la marine marchande nationale, par rapport aux nouvelles constructions ou à l'exercice des navires avec des primes ou facilités spéciales;

b) aux privilèges concédés à des sociétés pour le sport nautique;

c) à l'exercice des services de port et du cabotage, sauf la disposition du premier alinéa de l'article 17;

d) à l'exercice de la pêche, sauf la disposition de l'article 18.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de d'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, a été dressé en double expédition, à Rome, le 20 janvier 1924.

K. THAÇI.
FEÏZI ALIZOTTI.

BENITO MUSSOLINI.

PROTOCOLE.

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce et de navigation entre l'Albanie et l'Italie, signé à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de la déclaration suivante:

Le Gouvernement albanais s'engage à entrer en négociations avec le Gouvernement italien à fin d'établir, dans une somme fixe annuelle, le montant de la taxe à payer par les navires italiens, qui exercent en Albanie des lignes régulières de navigation subventionnées par le Gouvernement italien, quel que soit le nombre des voyages et les itinéraires, en substitution des taxes en vigueur dans les ports albanais, c'est-à-dire droits sanitaires, de rivage, de phare ou autres taxes qui pourraient être établies à l'avenir.

En foi de quoi, ont signé le présent protocole.

Fait à Rome en double expédition le 20 janvier 1924.

K. THAÇI.
FEÏZI ALIZOTTI.

BENITO MUSSOLINI.

Le Ministre des affaires étrangères au Chargé d'affaires d'Albanie.

Rome, le 20 janvier 1924.

Monsieur le Chargé d'affaires,

En vue d'éclaircir les déclarations faites par la Délégation italienne au cours des négociations pour la conclusion du traité de commerce et navigation entre l'Italie et l'Albanie, signé à la date de ce jour, au sujet du régime douanier auquel sont soumises certaines marchandises albanaises à leur importation en Italie, j'hai l'honneur de déclarer qu'en ce qui concerne les marchandises indiquées dans la liste ci-jointe, il n'est pas dans l'intention du Gouvernement italien d'en supprimer la franchise.

Dans le cas, toutefois que, par des circonstances actuellement imprévues, une modification du régime actuel se rendrait nécessaire à l'égard des marchandises susdites, le Gouvernement italien prendra les accords avec le Gouvernement albanais à fin que l'importation en Italie des mêmes marchandises provenant de l'Albanie ne soit pas préjudiciée.

Je Vous prie de vouloir bien me donner l'assurance que le Gouvernement albanais est d'accord à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'affaires, les assurances de ma haute considération.

BENITO MUSSOLINI.

Numéros du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES
24	Oeufs de volaille.
ex 278	Débris de fer et d'acier:
	a) de toute sorte, en morceaux de toute dimension destinés aux forges et aux acièries pour être bouillis de nouveau ou refondus. sous la surveillance des douanes;
	b) en déchets, en bandes de tôle étamée, boites, petis pots et autres recipients semblables en tôle étamée, usés ou neufs de rebut. destinés aux usines pour en tirer l'étain. sous la survaillance des douanes;
	c) petis déchets provenant de l'ouvrage du fer et de l'acier (limailles, petis déchets du tournage, écailles, rognures et petits déchets similaires).
604 *a*) 1	Bois commun: brut ou simplement dégrossi à la hache.
606	Charbon de bois.
785 *a*)	Sumac: non moulu.

Le Chargé d'affaires d'Albanie au Ministre des affaires étrangères.

Rome, le 20 janvier 1924.

Monsieur le Ministre,

En vue d'éclaircir les déclarations faites par la Délégation italienne au cours des negociations pour la conclusion du traité de commerce et navigation entre l'Albanie et l'Italie, signé à la date de ce jour, au sujet du régime douanier auquel sont soumises certaines marchandises albanaises à leur importation en Italie, Votre Excellence a bien voulu me déclarer, par une note d'aujourd'hui, qu'en ce qui concerne les marchandises indiquées dans la liste ci-jointe, il n'est pas dans l'intention du Gouvernement italien d'en supprimer la franchise.

Votre Excellence a bien voulu ajouter que, dans le cas, toutefois que, par des circonstances actuellement imprévues, une modification du régime actuel se rendrait nécessaire à l'égard des marchandises susdites, le Gouvernement italien prendra lec accords avec le Gouvernement albanais a fin que l'importation en Italie des mêmes marchandises provenant de l'Albanie ne soit pas préjudiciée.

En prenant acte de ces déclaration, j'ai l'honneur de donner à Votre Excellence l'assurance que le Gouvernement albanais est d'accord à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

T. MBORJA.

Numéros du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES
24	Oeufs de volaille.
ex 278	Débris de fer et d'acier:
	a) de toute sorte, en morceaux de toute dimension destinés aux forges at aux acièries pour être bouillis de nouveau ou refondus. sous la surveillance des douanes
	b) en déchets en bandes de tôle étamée, boites petis pots et autres recipients semblables en tôle étamée, usés ou neufs de rebut. destinés aux usines pour en tirer l'étain. sous la surveillance des douanes;
	c) petis déchets provenant de l'ouvrage du fer et de l'acier (limailles, petis déchets du tournage, écailles, rognures et petits déchets similaires).
604 *a*) 1	Bois commun: brut ou simplement dégrossi à la hache
606	Charbon de bois.
785 *a*)	Sumac: non moulu.

Le Ministre Royal a Durazzo au Ministre des affaires étrangères d'Albanie.

Tirana, le 6 mars 1925.

Monsieur le Ministre,

Conformément aux instructions de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance ce qui suit:

Au cours des négociations qui ont eu lieu à Rome et qui ont porté à la conclusion, le 20 janvier 1924, du Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et l'Albanie, la Délégation italienne avait déjà eu l'occasion d'établir nettement que l'article 10 du dit Traité visait exclusivement, selon les intentions de mon Gouvernement, à confirmer le principe de la porte ouverte, du traitement de la nation la plus favorisée et de la libre concurrence en faveur des citoyens italiens et albanais en Albanie et en Italie. La Délégation albanaise était tombée de sa part complètement d'accord sur ce point avec la Délégation italienne.

Toutefois, le Gouvernement italien a du constater par la suite que l'article susdit avait donné et pourrait encore donner lieu à des interprétations inexactes ou artificieuses et telles à dénaturer complètement l'esprit et la portée de l'article en question.

Vu, d'autre part, que les principes dont le même article était une nouvelle confirmation, sont déjà suffisamment sauvegardés par l'ensemble du texte du dit Traité et par certaines de ses clauses, le Gouvernement italien a pris la décision de renoncer à l'application de l'article 10 du Traité

de commerce et de navigation italo-albanais, et, vu ce que précède, propose au Gouvernement albanais d'y renoncer également, de son côté.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

DURAZZO.

Le Ministre des affaires étrangères d'Albanie au Ministre Royal a Durazzo.

Tirana, le 6 mars 1925.

Monsieur le Ministre,

Par Votre note d'aujourd'hui n. 282, Vous avez bien voulu m'informer que le Gouvernement italien avait décidé de renoncer à l'application de l'article 10 du Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et l'Albanie, conclu à Rome, le 20 janvier 1924.

En explicant les raisons de cette décision, Vous avez attiré mon attention sur ce que le susdit article, comme en font foi les procès-verbaux des négociation entre les deux Délégations, visait uniquement à confirmer les principes de la porte ouverte, du traitement de la nation la plus favorisée et de la libre concurrence en faveur des citoyens italiens et albanais en Albanie et en Italie. Votre Excellence ajoutait également qu'afin d'éviter toute difficulté, pouvant surgir des interprétations, artificieuses ou inexactes auxquelles avait ou pourrait encore donner lieu l'interprétation de cet article et considérant, d'autre part, que les principes plus haut cités sont suffisamment sauvergardés par l'ensemble du texte du Traité aussi bien que par certaines de ses clauses, le Gouvernement italien proposait au Gouvernement albanais de renoncer aussi, de son côté, à l'application du dit article.

J'ai l'honneur de Vous déclarer que le Gouvernement albanais, reconnaissant pleinement le bien-fondé de ces considérations, s'empresse d'accepter la proposition du Gouvernement italien et renonce également, de son côté, à l'application de l'article 10 du Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et l'Albanie, conclu à Rome, le 20 janvier 1924.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

MUFYD BEY LIBOHOVO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1480.**

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. **1181.**

Nomina in ruolo, al gruppo C, delle impiegate in servizio nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro Capo del Governo e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1926 le impiegate comunque assunte che prestano la loro opera nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con mansioni d'ordine anche se distaccate da altre Amministrazioni dello Stato, potranno ottenere, in deroga alle disposizioni vigenti, se riconosciute meritevoli da parte del Consiglio di amministrazione, la nomina al grado 13° nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale stessa, con riserva di stabilirne l'anzianità in confronto degli impiegati di ruolo, avventizi o giornalieri invalidi di guerra ed ex combattenti i quali, ottenuta, ai sensi delle disposizioni in vigore rispettivamente il passaggio di categoria e la sistemazione nel ruolo, vi prenderanno posto prima delle impiegate in parola. Esse saranno graduate dal Consiglio d'amministrazione, tenendo conto sia delle informazioni fornite dai rispettivi capi d'ufficio, sia della data di assunzione in servizio alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato.

Quelle delle anzidette impiegate che compiono mansioni di telefoniste, o di stenodattilografe, o che provengano dal soppresso ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale, oppure che siano vedove od orfane di guerra, saranno, mediante graduatoria di merito da formarsi dal Consiglio di amministrazione, nominate direttamente al grado 12°, o al grado ora coperto se stenodattilografe di ruolo.

I posti che, dopo l'attuazione del presente decreto, restassero vacanti nel grado 12° saranno conferiti ai sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Alle impiegate da sistemarsi in ruolo in applicazione del presente decreto non sono applicabili i benefici di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Le ufficiali telefoniste saranno collocate nel ruolo del personale di cui all'art. 1 conservando, come assegno personale, la differenza tra lo stipendio d'inquadramento e lo stipendio attuale, oltre gli assegni personali di cui fossero eventualmente ora provviste, fermo, peraltro, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395.

Art. 4.

Le suddette telefoniste non potranno conseguire la promozione al grado 11°.

Art. 5.

Per provvedere alle nomine di cui sopra, il ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici (gruppo *C*), fermi restando i posti in soprannumero di cui alle note (*a*) (*b*) e (*c*) apposte alla tabella n. 48 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aumentato nei vari gradi nella misura seguente, in relazione alle percentuali prescritte dall'art. 3 del Regio decreto medesimo:

Grado		posti
Grado	9°	posti 3
»	10°	» 8
»	11°	» 17
»	12°	» 28
»	13°	» 7
	Totale posti n.	63

Art. 6.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 68. — COOP

Numero di pubblicazione **1481.**

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. **1166.**

Approvazione del regolamento sui servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei Regi arsenali, cantieri e delle basi navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regolamento per i servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei Regi arsenali e cantieri marittimi, approvato coi Regi decreti 28 maggio 1908 e 13 luglio 1911, numeri 292 e 817;

Visto il R. decreto 27 maggio 1920, n. 727, che apporta alcune modifiche al detto regolamento;

Visti i Regi decreti 8 agosto 1920, n. 1151, e 25 settembre 1921, n. 1353, che elevano i limiti di spesa previsti nel regolamento stesso;

Visti i Regi decreti 20 luglio 1922, n. 1245; 5 luglio 1923, n. 1577, e 13 novembre 1924, n. 1924, che prorogarono la durata in vigore del R. decreto 25 settembre 1921, n. 1353, sino al 30 giugno 1925;

Ritenuta la necessità di concedere maggiori facoltà all'Amministrazione della Regia marina in materia di spese ad economia e di disciplinare in modo più organico e completo la materia stessa, coordinando inoltre con le nuove norme alcune delle precedenti disposizioni da mantenersi in vigore;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento sui servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei Regi arsenali, cantieri e delle basi navali, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Il regolamento per i servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei Regi arsenali e cantieri marittimi, approvato coi Regi decreti 28 maggio 1908 e 13 luglio 1911, nn. 292 e 817, e le relative successive modificazioni sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 56. — COOP.

Regolamento sui servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei Regi arsenali, cantieri e delle basi navali.

TITOLO I.

Provviste e lavori.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, i direttori dei lavori provvedono in economia nel limite di L. 8000:

a) all'acquisto di materiali occorrenti per i lavori, quando a loro giudizio l'attendere gli ordinari rifornimenti possa riuscire di pregiudizio al regolare e sollecito corso dei lavori stessi;

b) all'esecuzione di lavori speciali che sia impossibile eseguire con i mezzi della Direzione, o di ogni altro lavoro che, a giudizio del direttore, non sia conveniente eseguire con i mezzi della Direzione stessa;

c) ad operazioni di facchinaggio, trasporto e movimento di materiali aventi carattere eccezionale od urgente, quando, a giudizio del direttore, non sia conveniente o possibile eseguirle con i mezzi della Direzione;

d) alle minute spese.

Il giudizio di opportunità o di convenienza del direttore dei lavori dovrà essere espresso in apposite dichiarazioni da allegarsi agli atti della liquidazione della spesa.

Il Ministero assegna distintamente per ogni capitolo del bilancio i fondi che i direttori dei lavori hanno facoltà di erogare per i detti acquisti o lavori.

Per nessun motivo i direttori potranno eccedere le assegnazioni fatte loro dal Ministero, e in ogni caso, prima di procedere ad ulteriori acquisti o ad ordinare altri lavori, dovranno avere ottenuto le assegnazioni complementari.

Art. 2.

I direttori dei lavori potranno altresì fare ricorso al procedimento ad economia, con l'autorizzazione o la sanzione del Ministero, oltre il limite di spesa previsto nel precedente articolo nei casi seguenti:

a) per procedere di urgenza all'acquisto di materiali di consumo per le Regie navi in armamento quando vi sia inderogabile necessità di provvedere ai rifornimenti di bordo, che non possono effettuarsi con le scorte dei locali magazzini; non sia possibile aspettare gli ordinari rifornimenti e manchi anche il tempo o la possibilità di ricorrere a prelevamenti da magazzini di altre sedi;

b) per affidare l'esecuzione presso privati stabilimenti, di lavori di carattere urgentissimo, che non si possano eseguire con i mezzi della Direzione;

c) per effettuare l'acquisto di materiali occorrenti a ricambi di dotazioni delle Regie navi, o per l'esecuzione, o la prosecuzione, di lavori nei Regi stabilimenti militari marit-

timi, quando l'urgenza dei singoli casi non consenta in modo assoluto di subordinare l'andamento dei lavori alla osservanza delle norme ordinarie di contabilità generale, o alla possibilità di rifornimenti da altre sedi;

d) per procedere ad operazioni di facchinaggio per lo scarico ed il carico di Regie navi o piroscafi noleggiati, di materiali, o combustibili, quando non vi siano contratti in corso, e l'urgenza delle operazioni da compiere, sia tale da richiedere la loro immediata esecuzione.

Art. 3.

L'accertamento e la valutazione degli estremi previsti per l'uso della facoltà consentita dall'articolo precedente, ed il riconoscimento delle speciali condizioni di cui al comma *b*) dell'articolo stesso dovranno formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio dei lavori, sempre quando il procedimento non sia stato disposto d'iniziativa del Ministero.

Art. 4.

I direttori potranno ordinare gli acquisti e i lavori di cui all'art. 2 quando sia intervenuto l'accertamento di cui al precedente articolo e sino al limite di L. 75,000.

Se la spesa supera le L. 40,000 è necessaria l'autorizzazione del Ministero, che la concede mediante dispaccio firmato da S. E. il Ministro o da S. E. il Sottosegretario di Stato, munito del visto della ragioneria centrale.

Quando la spesa supera le L. 2000, i direttori provvedono ai lavori o forniture, previa gara privata da tenersi fra il maggior numero di ditte da essi ritenute a ciò idonee. Il lavoro o la fornitura può aggiudicarsi a trattativa privata quando la gara sia andata deserta o se la specialità del lavoro o della fornitura sia tale da rendere necessario di ricorrere ad una determinata persona o ditta.

In ogni caso dovranno essere provveduti i fondi all'uopo occorrenti, se il funzionario non abbia già la disponibilità necessaria.

Art. 5.

I direttori hanno facoltà di ordinare i lavori occorrenti in caso di pericolo, per evitare perdite di materiale galleggiante dello Stato o per recuperare quello naufragato.

A tal fine essi potranno affidare subito lavori il cui importo non ecceda le L. 150,000 con immediato avviso al Ministero per la ratifica della spesa. Qualora per la continuazione dei lavori occorresse eccedere il limite anzidetto, dovrà intervenire la preventiva autorizzazione ministeriale.

Art. 6.

E' vietato di suddividere artificiosamente in più o diverse stipulazioni uno stesso lavoro od una stessa fornitura da affidare alla medesima persona o ditta.

Art. 7.

Nelle gare internazionali per forniture di materiali ed oggetti che presuppongono una lavorazione in stabilimenti industriali, sarà concessa una protezione del 5 per cento alla industria nazionale, cioè sarà data la preferenza a quest'ultima quante volte l'offerta della industria estera, aumentata del 5 per cento e, ove sia il caso, delle spese doganali, di trasporto e registro, non risulti migliore della offerta nazionale.

La suddetta protezione è applicabile soltanto ai prodotti dell'industria nazionale e cioè alle merci di qualsiasi genere che siano prodotte in Italia, sia adoperando materie prime o semi-lavorate di produzione italiana, sia adoperando in tutto o in parte materie prime e semi-lavorate di produzione estera, purchè in quest'ultimo caso il prodotto finito presenti un aumento di valore di almeno il 60 per cento in confronto al valore del materiale estero adoperato per la fabbricazione di esso.

Agli effetti dell'anzidetta protezione, le filiali o succursali di case estere, residenti nel Regno, saranno assimilate alle ditte nazionali solo quando risulti che abbiano in paese uno stabilimento industriale atto alla fabbricazione dei prodotti appaltati ed assumano l'obbligo di effettivamente lavorarveli.

Le offerte degli aggiudicatari nazionali sono trasmesse dal direttore dei lavori al locale ufficio contratti, perchè sia provveduto all'adempimento delle prescrizioni legali e fiscali.

Espletate le pratiche a tal uopo occorrenti, l'ufficio contratti trasmette due copie ad uso amministrativo alla Direzione dei lavori interessata, ed una all'ufficio tecnico competente, nel caso che esso sia chiamato a collaudare il materiale nello stabilimento dell'impresario.

Delle offerte degli aggiudicatari esteri la Direzione dei lavori trasmette copia all'ufficiale in missione all'estero, che dovesse eventualmente procedere al collaudo del materiale nello stabilimento dell'aggiudicatario.

Le formalità di cui ai precedenti due capoversi sono osservate anche nel caso in cui all'acquisto od al lavoro si provveda in seguito a trattativa privata.

Art. 8.

Le offerte sono impegnative per l'offerente e, avvenuta l'aggiudicazione, diventano esecutive.

Art. 9.

L'introduzione dei materiali nei Regi arsenali e cantieri marittimi e la loro collaudazione sono regolate dal regolamento sul servizio della Direzione dei lavori, approvato con R. decreto 20 giugno 1895.

L'accertamento dell'eseguito lavoro è eseguito da Commissioni delegate dal competente direttore dei lavori.

Art. 10.

Le spese relative ai lavori e rifornimenti di cui all'art. 1 e quelle dell'art. 2, limitatamente a L. 40,000 e a L. 75,000 per gli scarichi e i carichi dei combustibili tanto su piroscafi noleggiati, quanto su navi da guerra, saranno pagate mediante ordini a favore dei creditori sulle aperture di credito concesse ai direttori dei lavori.

Mediante ordini di pagamento a proprio favore i direttori dei lavori preleveranno sulle aperture di credito e nei limiti indicati dal Ministero i fondi necessari per provvedere alle minute spese di cui alla lettera *d*) dell'art. 1.

Al pagamento delle prestazioni eccedenti rispettivamente le L. 40,000 o 75,000 suddette sarà provveduto dal Ministero in base alle liquidazioni che gli saranno trasmesse dalle Direzioni dei lavori.

Art. 11.

I documenti giustificativi delle spese sono:

a) il conto di liquidazione;

b) la copia dell'offerta, ove del caso;

c) la fattura dell'impresario;

d) il verbale di accettazione previsto dall'art. 73 del regolamento sul servizio delle Direzioni dei lavori nel caso di provviste, ovvero il certificato della speciale Commissione nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 9;

c) gli atti legali comprovanti la facoltà ad esigere, ove del caso.

Art. 12.

Il direttore dei lavori ed il capo dell'ufficio amministrativo delle Direzioni o dei Comandi delle basi navali sono responsabili della regolarità dei documenti giustificativi e della regolarità delle liquidazioni. Perciò tanto l'ordine di pagamento quanto il conto di liquidazione saranno firmati da entrambi.

TITOLO II.

Vendita di materiali in piccola quantità.

Art. 13.

In conformità alle disposizioni dell'art. 81 del citato regolamento 20 giugno 1895 sul servizio delle Direzioni dei lavori, i competenti direttori propongono al Ministero i materiali da dichiararsi fuori d'uso e da vendersi.

La vendita avrà luogo in base ad appositi capitolati e nelle forme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Trattandosi di materiali non eccedenti il valore di L. 1000 i direttori dei lavori potranno, coll'autorizzazione del Ministero, contrattare verbalmente la vendita ed eseguire l'immediata consegna del materiale venduto all'acquirente, previo versamento del prezzo nelle casse dello Stato.

Art. 15.

Allorchè il valore della vendita non ecceda le L. 5000 ed interessi per ragioni di sicurezza, d'igiene od altro, di sgombrare al più presto gli stabilimenti marittimi, potranno i comandanti degli arsenali e delle basi navali autorizzare l'immediata consegna del materiale al compratore rimasto aggiudicatario in seguito ad incanto pubblico od a licitazione privata, previo versamento dell'importo della vendita nelle casse dello Stato.

In tale caso i predetti comandanti appongono sul contratto o sul verbale di aggiudicazione il: *Visto, si approva per delegazione del Ministro della marina.*

Art. 16.

La consegna dei materiali venduti è fatta agli acquirenti nel modo indicato dal precitato art. 81 del regolamento sul servizio delle Direzioni dei lavori.

Ai documenti che devono giustificare lo scarico dei materiali venduti nei rapporti coi consegnatari sarà allegata:

a) nel caso previsto dall'art. 14 una dichiarazione firmata dal competente direttore dei lavori, dalla quale risulti che la vendita è stata eseguita in forza di detto articolo e della autorizzazione ministeriale da specificarsi;

b) nel caso dell'art. 15 una dichiarazione firmata dal comandante dell'arsenale, constatante che la immediata consegna venne ordinata a tenore del presente regolamento.

Art. 17.

E' esteso alle vendite il divieto di cui all'art. 6.

Disposizioni transitorie.

Art. 18.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento entreranno in vigore col 1° luglio 1926, restando prorogate fino al 30 giugno 1926 le facoltà di cui al R. decreto 25 settembre 1921, n. 1353, prorogate coi Regi decreti 20 luglio 1922, numero 1245; 5 luglio 1923, n. 1577, e 13 novembre 1924, numero 1921.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1482.

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. 1164.

Istituzione di un Regio consolato generale di 1ª categoria in Stoccarda in sostituzione del Regio consolato di 2ª categoria soppresso.

N. 1164. R. decreto 10 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di 2ª categoria in Stoccarda viene soppresso ed in sua vece e con la stessa giurisdizione viene istituito nella medesima residenza un Regio consolato generale di 1ª categoria di 2ª classe a decorrere dalla data del decreto stesso, con l'assegno annuo da corrispondere al titolare fissato in L. 16,000 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese di ufficio in L. 7500 oro.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1926.

Numero di pubblicazione 1483.

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. 1165.

Istituzione di un posto di vice console presso il Regio consolato in Tolosa.

N. 1165. R. decreto 10 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di vice console presso il Regio consolato in Tolosa con l'annuo assegno di L. 6000 lorde a decorrere dalla data del decreto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 febbraio 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Chirico Raparo (Potenza).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Chirico Raparo, in provincia di Potenza.

MAESTÀ,

L'azione dell'Amministrazione comunale di San Chirico Raparo ha determinato, nell'ambiente locale, gravi contrasti che hanno già dato luogo a deplorevoli incidenti.

L'aggravarsi di tale situazione ha indotto il Prefetto a sospendere l'Amministrazione e ad affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario.

Ma poichè l'atteggiamento che le parti in contesa conservano reciprocamente, nonchè attenuare acuisce sempre più le competizioni e le animosità, sicchè la reintegrazione in carica dell'Ammi-

nistrazione sospesa, non potrebbe seguire senza grave pericolo, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Chirico Raparo, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Vittorino D'Alessandro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 12 luglio 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Colorno.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto il R. decreto 21 marzo 1926, con cui veniva sciolto il Consiglio comunale di Colorno e nominato Commissario straordinario il cav. uff. rag. Edoardo Amati che assunse le funzioni il 29 detto;

Veduto il successivo R. decreto 3 giugno 1926, con cui in sostituzione del cav. uff. Amati veniva nominato Commissario il cav. rag. Adelchi Lugarini;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale per dar tempo al Commissario straordinario di completare l'assetto della civica azienda e per attendere che le condizioni dell'ordine pubblico locale consentano di indire le elezioni;

Veduti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Colorno è prorogato di mesi tre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Parma, addì 12 luglio 1926.

Il Prefetto: E. REBUA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno in data 6 corrente ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, recante modificazioni agli articoli 15 e 44 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito.

Bollettino N. 152

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 luglio 1926

	Media		Media
Parigi	75 23	Romania	13 25
Londra	143 837	Pesos oro (argentino)	27 27
Svizzera	574 24	Pesos carta (argent.)	12 —
Olanda	12 —	New-York	29 617
Spagna	471 —	Dollaro canadese	29 65
Belgio	64 77	Belgrado	53 —
Berlino	7 06	Budapest	0 2417
Vienna (Shilling)	4 19	Russia	152 —
Albania	572 —	Norvegia	6 50
Praga	88 25	Oro	571 47

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	67 85
	3.50 % » (1902)	61 —
	3.00 % lordo	43 —
	5.00 % netto	93 50
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 49).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	258862	75 —	Ricciardello Basilia di Pietro, *nubile*, dom. in Brolo (Messina).	Ricciardello Basilia di Pietro, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro.
3,50 %	192745	700 —	Casassa Angelo di Alessandro, dom. a Chieri (Torino); con usufrutto a Per Maria fu *Antonio*, moglie di Giraud Augusto, dom. a San Remo.	Casassa Angelo di Alessandro, dom. a Chieri (Torino); con usufrutto a Per Maria fu *Gio. Antonio*, moglie ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria per deposito di titoli rilasciata dalla R. Tesoreria di Milano il 1-7-24	8085	Cap. 4,000 —	*Maria Boggo* fu Gerolamo	*Bogo Teodolinda detta Maria* fu Gerolamo.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	201	» 2,200 —	Samele *Rosaria* di Donato, minore, sotto la patria potestà del padre.	Samuele *Maria-Rosaria* di Donato, minore ecc., come contro.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	1469 1470	» 50,000 — » 21,000 —	Altieri *Rosa-Anna* e Nicoletta fu Angelo, minori sotto la *tutela* della madre Elvira *Giovannetti*, ved. Altieri.	Altieri *Rosanna* e Nicoletta fu Angelo, minori sotto la *patria potestà* della madre Elvira *Giorgetti*, ved. Altieri.
Cons. 5 %	143465	975 —	Gritti Paolo, *Maria*, *Luigi*, Bianca, Fermo e Giovanni fu Romeo, minori sotto la patria potestà della madre Maida Teresa fu Giovanni, ved. Gritti, dom. a Napoli.	Gritti Paolo, *Mario*, *Luigia*, Bianca, Fermo e Giovanni fu Romeo, minori, ecc., come contro.
»	399340	650 —	Portincasa Giulia fu Giovanni, moglie di Lagioia Rocco, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a Genchi Francesca fu *Bernardino*, ved. Portincasa Giovanni, dom. a Capurso.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Genchi Francesca fu *Berardino*, ecc. come contro.
3,50 % »	133267 135340	161 — 38.50	*Ruscone Giulia-Olimpia* fu Pietro, nubile, interdetta sotto la tutela di Fulle Gaetano, dom. a Santhià (Novara).	*Rusconi Olimpia-Giulia* fu Pietro, nubile, ecc., come contro.
Cons. 5 %	23500	50 —	Schiaffino *Guglielmo* di *Giacomo*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Spezia (Genova).	Schiaffino *Spurla-Guglielmo* di *Gregorio*, minore, ecc., come contro.
»	55816	315 —	Corti Daniele di Alessandro, dom. a Ferrara.	Corti Daniele di Alessandro, *minore*, *sotto la patria potestà del padre*, dom. a Ferrara.
3,50 %	638691	3.50	Orlando Ambrogio fu *Costante*, dom. a Esperia (Caserta); vincolata.	Orlando Ambrogio fu *Costantino*, dom. come contro; vincolata.
»	622324	105 —	Intestata come la precedente, dom. a Novi Ligure (Alessandria); vincolata.	Intestata come la precedente, dom. come contro; vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	625	Cap. 21,000 —	Figli nascituri da Matteucci *Vincenzo* fu Gaetano, rappresentati dal medesimo.	Figli nascituri di Matteucci *Pietro* fu Gaetano, rappresentati dal medesimo.
Cons. 5 %	106451	250 —	Molinengo *Vittorio* fu Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Bressi Teresa fu Giovanni, ved. Molinengo, dom. a Busca (Cuneo).	Molinengo *Carlo-Vittorio* fu Filippo, minore, ecc., come contro.
3,50 %	810649	70 —	Chiesta *Fortunato* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Camogli (Genova).	Chiesa *Carlo-Fortunato* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.